

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente ANDREATTA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» (1213), d'iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco ed altri; Scovacricchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontiera della Comunità economica euro-

pea, e nella provincia di Belluno» (48), d'iniziativa del senatore Fioret e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1213 e assorbimento del disegno di legge n. 48)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 3, 11, 12 e *passim*
AGNELLI Arduino (PSI) 12, 14, 15 e *passim*
BEORCHIA (DC) 11, 15, 16 e *passim*
BOLLINI (PCI) 23, 59, 62
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 43, 46
CORTESE (DC) 14, 15, 19 e *passim*

5^a COMMISSIONE36^o RESOCONTO STEN. (22 novembre 1990)

FERRARI-AGGRADI (DC) ..	Pag. 21, 23, 30 e <i>passim</i>
FIORET (DC)	14, 28, 30
GIUGNI (PSI)	38
MICOLINI (DC)	26, 27
NERI (DC)	34, 38, 39
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro	
	12, 13 15 e <i>passim</i>
SPETIĆ (PCI)	11, 15, 30 e <i>passim</i>
SPOSETTI (PSI)	12, 13, 15 e <i>passim</i>
ZANELLA (PSI)	15, 16, 22 e <i>passim</i>

«Interventi per lo sviluppo della Calabria»
(1385), d'iniziativa dei deputati Tassone ed
altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Interventi per lo sviluppo della regione
Calabria» (374), d'iniziativa dei senatore
Murmura e di altri senatori

«Interventi a favore della Calabria» (553),
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri
senatori

«Interventi urgenti per la regione Calabria»
(704), d'iniziativa del senatore Murmura e
di altri senatori

**(Seguito della discussione congiunta e
approvazione, con modificazioni, dell'ar-
ticolo 19 del disegno di legge n.1385;
stralcio degli altri articoli)**

PRESIDENTE	Pag. 64, 65, 66 e <i>passim</i>
BOLLINI (PCI)	67, 68, 69
BONORA (DC), relatore alla Commissione .	64, 66, 67 e <i>passim</i>
DONATO (DC)	66
FRANCO (MSI-DN)	66
ZITO (PSI)	66

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» (1213), d'iniziativa dei deputati Orsini ed altri; Scovacricchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontiera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno» (48), d'iniziativa del senatore Fioret e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1213 e assorbimento del n. 48)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe», d'iniziativa dei deputati Orsini ed altri; Scovacricchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontiera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno», d'iniziativa del senatore Fioret e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.
Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1213:

Art. 3.

*(Programmi di penetrazione commerciale
e di cooperazione internazionale)*

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale pari a 130 miliardi di lire per il periodo 1988-1995, di cui 5 miliardi per l'anno 1988, 10 miliardi per il 1989 e 15 miliardi per il 1990, al fine di favorire il finanziamento delle strutture e dei programmi di promozione commerciale e di cooperazione produttiva nei mercati dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, posti in essere dalle imprese e dalle società di cui allo stesso articolo. Tale contributo speciale è finalizzato alla erogazione a favore delle predette imprese e società di contributi in conto capitale, non cumulabili con altre agevolazioni statali o regionali, nella misura massima pari al 30 per cento dell'investimento relativo alla creazione di strutture permanenti per il

commercio estero, quali depositi, campionamenti, filiali di vendita e centri di assistenza commerciale.

2. Alle imprese e alle società di cui al comma 1 sono concessi:

a) finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale, di durata non superiore a tre anni, in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti predetti nonché il relativo tasso agevolato, in misura non inferiore al 50 per cento di quello stabilito ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ai fini di cui alla presente lettera, il fondo a carattere rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è integrato di 6 miliardi di lire, di cui 2 miliardi di lire per il 1989 e 4 miliardi di lire per il 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1;

b) crediti agevolati per il finanziamento della quota di pertinenza italiana di investimenti destinati a costituire, nei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, società miste per la produzione di beni e servizi destinati al mercato internazionale. Tali contributi possono essere concessi, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con le procedure e secondo i criteri e le condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge. I contributi predetti, nel caso di investimenti in paesi in via di sviluppo dell'Europa orientale, possono essere cumulati con altri investimenti nazionali o comunitari. Ai fini di cui alla presente lettera, il Fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è integrato di 6,5 miliardi di lire, di cui 2 miliardi di lire per l'anno 1989 e 4,5 miliardi di lire per l'anno 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni competenti per materia adottano misure volte ad assicurare il massimo snellimento delle procedure e la celerità degli adempimenti connessi con le operazioni di commercio internazionale, ivi compreso il commercio di transito e le compensazioni private e valutarie, poste in essere da imprese aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo straordinario di 40 miliardi di lire erogabile nel periodo 1989-1992, di cui 10 miliardi di lire per l'anno 1989 e 10 miliardi di lire per l'anno 1990, finalizzato all'avvio di un centro regionale per gli scambi, anche in compensazione, attraverso apposita convenzione da stipularsi con società o consorzi regionali specializzati nel settore commerciale, ivi compresi quelli in compartecipazione con società straniere di provata affidabilità.

5. Alle imprese o società localizzate o che andranno a localizzarsi nella provincia di Belluno, che realizzano programmi di penetrazione commerciale di cui al presente articolo, sono concessi, per tali finalità, finanziamenti a tasso agevolato a valere sull'apposita quota del fondo a

carattere rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alle condizioni e con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2, lettera a). A tal fine il predetto fondo è integrato di 2,5 miliardi di lire, di cui 1 miliardo di lire per l'anno 1989 e 1,5 miliardi di lire per l'anno 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Al comma 1 sostituire le parole: «nel comune di Trieste» con le parole: «nella provincia di Trieste»

3.7

SPETIČ, SPOSETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «operanti con propria e stabile» con: «operanti con propria, stabile e prevalente».

3.5

ZANELLA

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi operanti a Trieste, viene creato un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali di banche e di società finanziarie e fiduciarie per l'emissione di fondi di investimento a collocamento internazionale, per l'emissione di prestiti sul mercato internazionale, per la partecipazione a consorzi internazionali di collocamento azionari ed obbligazionari, per la gestione di portafoglio a favore di soggetti non residenti e per il finanziamento all'esportazione e per l'attività di intermediazione, e consulenza ed assistenza al commercio internazionale. In essa sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una Borsa per la negoziazione a termine di merci ed una Borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per l'attività ivi svolta non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari. Nell'ambito del punto franco di Venezia viene creato analogo centro, con le medesime competenze, riferite ai rapporti con i Paesi del Medio Oriente.

2. Presso la Borsa valori di Trieste sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri paesi indicati all'articolo 1. Il Ministro del tesoro con proprio decreto provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni.

3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, degli affari esteri e del commercio con l'estero, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito dei Centri di cui al comma 1, con particolare riferimento

alla verifica delle modalità di provvista e di impiego dei fondi, agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse nonché alle modalità relative alla redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili.

4. I redditi dei soggetti prodotti nei Centri di cui al comma 1, autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche: restano peraltro soggetti all'imposta locale sui redditi applicati in ragione di un'aliquota abbattuta alla metà. Da tale imposta sono esclusi per i primi dieci anni dall'inizio di operatività i redditi prodotti dai soggetti provenienti dall'area danubiana e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al terzo comma, sono applicate con aliquota fissa.

5. Sovrintende a ciascuno dei Centri di cui al comma 1, un comitato composto da un presidente e da undici membri in rappresentanza del Ministero degli esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, e rispettivamente, della regione Veneto, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, e rispettivamente di Venezia, dell'Ente porto di Trieste, e rispettivamente del provveditorato al porto di Venezia, nonché di due esperti rispettivamente di finanza e di commercio internazionale designati dal Presidente del Consiglio. La presidenza è ricoperta dal Commissario generale di Governo, ai sensi della legge n. 514 del 1955 e rispettivamente dal Comitato di Governo della regione Veneto. In particolare, il Comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dai decreti ministeriali di cui allo stesso comma 2 e regola le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, nonché in caso di soggetti che svolgano la loro attività nel Centro con il fine prevalente di favorire evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia.

Il Comitato delibera inoltre le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.

3.2/1

CORTESE, ZANELLA, NERI

Al comma 4 dopo le parole: «del comma 3», inserire le parole: «nelle misure in cui derivino da attività finanziarie ed assicurative dirette a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge...».

Sostituire le parole: «all'area danubiana» con le parole: «dai paesi di cui all'articolo 1, comma 1...».

Al comma 5 sostituire le parole: «dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trieste...» con le parole: «delle Camere di Commercio I.A.A. della regione Friuli-Venezia Giulia...».

3.4

BEORCHIA, MICOLINI

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: «autorizzati ai sensi del comma 3» le parole: «in quanto derivanti da attività finanziarie e assicurative dirette a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge», ed alle parole: «provenienti dall'area danubiana» le parole: «qualora siano dirette a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 comma 1».

3.2/2

SPETIČ, SPOSETTI

Aggiungere il seguente comma:

«4. Sono abrogate le procedure previste dal decreto n. 116 del 21 aprile 1956 del commissario generale del governo per il territorio di Trieste con cui furono recepite le disposizioni dell'articolo 2 dell'Ordine n. 104/1950 del Governo Militare Alleato e della legge n. 43 del 1956 relative agli investimenti nel territorio di Trieste di capitali in valuta estera effettuate da stranieri e cittadini italiani residenti all'estero».

3.6

SPETIČ, SPOSETTI

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della sua progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi operanti a Trieste, viene creato un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una Borsa per la negoziazione a termine di merci ed una Borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nel Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

2. Presso le Borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri paesi indicati all'articolo 1, comma 1. Il Ministro del tesoro con proprio decreto

provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni.

3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento alla verifica della modalità di provvista e di impiego dei fondi, agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse nonché alle modalità relative alla redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili, alla vigilanza prudenziale che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.

4. I redditi dei soggetti prodotti nel Centro di cui al comma 1, autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e restano peraltro soggetti ad imposta locale sui redditi applicati in ragione di un'aliquota abbattuta alla metà. Da tale imposta sono esclusi per i primi dieci anni dall'inizio di operatività i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3, sono applicate con aliquota fissa.

5. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da un presidente e da undici membri in rappresentanza del Ministero degli esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Camera di Commercio I.A.A. di Trieste, dell'Ente Porto di Trieste, nonché di due esperti rispettivamente di finanza e di commercio internazionale designati dal Presidente del Consiglio. Con decreto del Ministero del tesoro uno dei due esperti viene nominato Presidente. In particolare, il Comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti ministeriali di cui allo stesso comma 3 e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, nonché, in caso di soggetti che svolgano la loro attività nel Centro con il fine prevalente di favorire evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il Comitato delibera, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.

6. La vigilanza sulle banche e sugli intermediari finanziari è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'ISVAP sulla base dei decreti del Ministro del tesoro di cui al comma 4, attraverso funzionari delegati presso il Comitato di cui al precedente comma».

3.2-*quinquies*

ANDREATTA

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, per il periodo 1992-1997, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, al fine di consentire, entro i limiti complessivi di tali stanziamenti, la concessione alle istituzioni finanziarie e assicurative aventi la sede statutaria in uno dei paesi membri della Comunità ovvero in uno dei paesi di cui all'articolo 1 ed operanti con propria stabile organizzazione nel comune di Trieste, di un credito di imposta da valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto a parziale copertura dei costi relativi al complesso delle attività, nel cui ambito sono comprese quelle di gestione di fondi di investimento, di gestione di portafoglio, di emissione di prestiti sul mercato internazionale e di partecipazione a consorzi internazionali di collocamento di titoli azionari ed obbligazionari, volte a favorire l'incentivazione di programmi di cooperazione rientranti nelle finalità indicate all'articolo 1, comma 1.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, degli affari esteri e del commercio con l'estero, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità ed i criteri per la concessione dei benefici di cui al comma 1, anche con riferimento alla verifica della rispondenza dei programmi alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, alle modalità di provvista e di impiego dei fondi, agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse nonchè alle modalità relative alla redazione e tenuta dei registri o delle contabilità separate nelle quali figurino le attività di cui al comma 1.

3. Presso la Borsa valori di Trieste sono quotate di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri paesi indicati all'articolo 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni».

3.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

«Art. ...

1. È autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel Porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, nella zona portuale commerciale di Porto Marghera.

2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento nonchè per l'eventuale acquisizione di arce funzionali allo scopo, è concesso al Provveditorato al Porto di Venezia un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1991».

3.0.1

ANDREATTA

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2-*quinques*, vorrei illustrare la mia posizione alla Commissione. La tecnica utilizzata è quella della separatezza fisica. Altrove si ricorre alla contabilità separata delle banche esistenti, ma in questo caso ho fatto la scelta della separatezza fisica pensando di lavorare sull'antica tradizione dell'area franca. Si è cercato di evitare una descrizione delle operazioni ed anche l'introduzione di un termine del gergo burocratico bancario, quale «estero su estero». Si è cercato di definire i soggetti ed una classe di operazioni che avessero le caratteristiche proprie dell'area finanziaria.

Vorrei ricordare che, mentre si esclude l'applicazione in linea generale delle norme valutarie, bancarie e tributarie, il richiamo agli articoli, che può apparire un poco ermetico, è anche un richiamo alle norme che fissano per la negoziazione e la trattazione di biglietti di banca alcune disposizioni, in modo da evitare di favorire la criminalità. Ecco quindi il riferimento a determinate norme contenute nel comma 1 dell'articolo in questione. Mi riferisco alla legge 19 marzo 1990, richiamata anche in testi precedenti, che riguarda l'obbligo di conservare la documentazione relativa da parte di chi effettua versamenti in biglietti di banca.

Dopo di che c'è il generico riferimento alle norme relative alla repressione di fenomeni di criminalità. L'interesse fondamentale è che anche a Trieste prenda vita un centro finanziario, ma non vorremmo che questo divenisse un centro per il riciclaggio dei capitali mafiosi.

Al comma 2 c'è l'indicazione della possibilità di negoziare valuta normalmente non negoziata. Si prevede anche una fonte di regolamentazione (decreto del Ministero del tesoro) e si definiscono le materie per cui questi decreti debbono essere emessi. Nella nuova disciplina viene anche coinvolta una materia come la riserva obbligatoria. Si potranno stabilire alcuni coefficienti di solvibilità; mentre, così come è organizzata nell'ambito interno, la riserva obbligatoria non può essere applicata ad una piazza internazionale.

Si fissa una norma fiscale tendente a gravare di più sui redditi di quanto non avvenga in aree simili. Si immagina che, a parte i soggetti provenienti dalle economie dell'Est, l'imposta sui profitti debba essere dell'8 per cento. A Malta è del 5 per cento ed un'analogha aliquota è prevista a Dublino. Anzi, in alcune di queste aree l'imposta si applica sul reddito dichiarato senza possibilità di controlli fiscali; mentre noi, per un minimo di civiltà giuridica, consideriamo il reddito dichiarato secondo le leggi italiane. La formula che è stata suggerita da un intervento - come sempre fecondo - del nostro collega Agnelli e che ho utilizzato è quella dei soggetti provenienti dai paesi in fase di transizione dalle economie di comando alle economie di mercato, che mi pare identifichi i paesi per i quali per i primi 10 anni non si intende applicare l'imposta.

A me sembra molto importante che questa area abbia un organo di governo, un organo che possa prendere decisioni a Trieste. È una questione molto importante per il successo di un'area finanziaria, che coinvolge il problema della chiarezza della regolamentazione. Noi sappiamo che ad uno straniero la nostra regolamentazione, le leggi fiscali italiane, appaiono particolarmente difficili da comprendere e da interpretare. Ci è sembrato allora importante, non solo per la

promozione del Centro, ma anche per l'attività di controllo amministrativo, che l'autorità sia ubicata a Trieste.

Ci è sembrato opportuno – mi riferisco all'ultimo comma – imporre ai grandi regolamentatori, cioè alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'ISVAP, di esercitare la vigilanza secondo i regolamenti emanati dal Ministro del tesoro, attraverso però funzionari delegati presso il governo dell'area. La nostra preoccupazione è stata, cioè, quella di immaginare il banchiere ungherese, o il boemo, che gestisce un fondo di investimenti, i quali debbono venire a Roma e trovarsi di fronte alla burocrazia della Capitale.

Appare importante, ai fini di chiarimenti legislativi e sull'applicazione delle norme di vigilanza, che le autorità italiane siano rappresentate da un loro funzionario sul posto.

Su questa base, ed in relazione a tali obiettivi, darò una valutazione complessiva degli emendamenti presentati. Ritengo che, rispetto al significato del testo, non sia accettabile l'emendamento 3.7, dei senatori Spetič e Sposetti, che tende a «disincarnare» l'area, prevedendo, al comma 1, il riferimento alla provincia di Trieste.

SPETIČ. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il punto più serio, contemplato sia dall'emendamento 3.4 del senatore Beorchia che dall'emendamento 3.2/2 dei senatori Spetič e Sposetti, è quello relativo alla possibilità di intervenire per valutare la destinazione dei capitali, operazione per operazione.

È chiaro che la raccolta di capitali che favoriscono il finanziamento delle esportazioni, dei programmi di investimento nell'Europa orientale, possa registrare in determinate fasi una sovrabbondanza di mezzi che si investiranno su altri mercati. Il tentativo di dire che ogni operazione deve essere specificamente finalizzata ad un preciso scopo introduce rilevanti difficoltà.

Mi sembra importante mettere a disposizione una piazza internazionale in quell'area, in quei collegamenti geografici, ed il tentativo di identificare il fine di ciascuna operazione introdurrebbe elementi di eccessiva rigidità e complicazione.

Mi dichiaro quindi contrario ad ambedue gli emendamenti.

Potremmo riformulare l'emendamento 3.2-*quinquies*, al comma 3, inserendo dopo le parole «di cui al comma 1» le altre: «in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nello stesso comma».

BEORCHIA. La mia preoccupazione era quella di non concedere un beneficio fiscale abbastanza sostanzioso per operazioni che nulla hanno a che fare con la finalizzazione della legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La finalizzazione della legge è quella di creare in quella parte dell'Europa un'alternativa a Malta, a Dublino e via dicendo. La finalizzazione è nella creazione del Centro.

Infine, mi dichiaro contrario all'emendamento 3.2/1 dei senatori Cortese, Zanella e Neri, concernente una specificazione delle modalità

di attuazione del punto franco di Venezia, nonchè all'emendamento 3.6 dei senatori Spetič e Sposetti, volto ad abrogare le procedure del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

SPOSETTI. Signor Presidente, nel nuovo fascicolo degli emendamenti risulta diversamente formulato il comma 4 dell'emendamento 3.2-*quinquies*, da lei stesso presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 3. Le parole: «i redditi prodotti dai soggetti provenienti dall'area danubiana» sono state infatti sostituite con le altre: «i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È una correzione che ho apportato ieri. Nel testo precedente si faceva riferimento all'area danubiana ed ho accolto l'invito del senatore Beorchia a modificare tale riferimento.

AGNELLI Arduino. Mi sembra che l'attuale formulazione del comma 4 dell'emendamento delimiti molto meglio l'area interessata dalla norma.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha concorso alla definizione di uno strumento di questa natura e non ha mai inteso che vi fosse una contrapposizione di finalità rispetto alle proposte del presidente Andreatta. Anzi, vi è stata la ricerca comune e sinergica di un testo che potesse essere accolto in sede comunitaria ed internazionale senza incontrare particolari contestazioni. Rimane tuttavia il dissenso in ordine alle questioni fiscali, per doverosa coerenza con l'impostazione generale del provvedimento. Il Governo, comunque, si rimette alla Commissione, rendendosi peraltro conto che il presidente Andreatta ci ha posti più volte di fronte ad un'alternativa: o la proposta è fuori degli schemi oppure non lo è; in sostanza, o vi è una fuoruscita dalle regole e dai meccanismi tradizionali, oppure la proposta stessa non ha l'*appeal* necessario per consentire la realizzazione di questo centro finanziario.

Il Governo ritiene opportuno proporre una serie di modifiche all'emendamento 3.2-*quinquies*. Innanzitutto, al comma 1, in luogo di: «della sua progressiva integrazione» sarebbe opportuno dire: «della loro progressiva integrazione», poichè si fa riferimento ai paesi interessati. Al comma 3, tra i Ministeri concertanti dovrebbe essere inserito anche quello del commercio con l'estero. Al comma 5, si dovrebbe modificare la composizione del comitato ivi previsto, nel senso di prevedere che ne entrino a far parte un rappresentante del Ministero dell'industria ed un esperto nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio. Desidero sottolineare che il comma 5 è estremamente delicato, poichè le previsioni in esso contenute investono il rapporto tra il comitato di governo della zona franca e le autorità preposte alla vigilanza.

Sarebbe inoltre opportuno riformulare il comma 6 nel modo seguente: «La vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione» (tengo a sottolineare che la definizione di queste ultime è molto controversa e potrebbero quindi non rientrare

nell'intermediazione finanziaria) «è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti del Ministro del tesoro»; ciò affinché i decreti del Ministro del tesoro non appaiano una regolazione delle rispettive competenze istituzionali.

Tornando al comma 5, nel secondo periodo, laddove si dice: «revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi», sarebbe opportuno aggiungere le seguenti parole: «ovvero di accertate gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività». Inoltre, nello stesso periodo, dopo le parole: «controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti ministeriali di cui allo stesso comma 3», le altre: «attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze». Si tratta, infatti, di un comitato dotato di poteri nuovi e rilevanti, come quelli dell'autorizzazione e della revoca, ma che tuttavia non possiede un proprio braccio ispettivo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non vorrei però che fosse il comitato ad attivare la vigilanza, che potrebbe invece attivarsi indipendentemente da esso. È questo il rischio che si corre. Non di altro si tratta se non di rendere più autonoma l'azione di vigilanza. Concordo, comunque, con il rappresentante del Governo.

Resta ora da definire il problema della composizione del comitato.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ci sono state inutili polemiche a Trieste in riferimento all'IBF; comunque il Governo e il presidente Andreatta hanno raggiunto un ragionamento di una base comune essendo le *international banking facilities* lo schema oggi prevalente. Nel caso specifico si voleva rafforzare un luogo in cui vi è stata una sorta di commistione della tradizionale caratteristica dell'area franca con lo schema più evoluto, che ha caratteristiche immateriali ma che qui si riproducono attraverso una assoluta separatezza dell'attività estero su estero dalle attività ordinarie, che non hanno possibilità di insediarsi all'interno di questa area franca.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda i membri del Comitato, ci eravamo dimenticati del Ministro dell'industria e anche delle attività assicurative; successivamente invece abbiamo introdotto la presenza dell'ISVAP e del Ministero dell'industria nel concerto per i decreti; credo inoltre che occorra prevedere la presenza di un rappresentante del Ministero dell'industria nel Comitato.

Vengo ora al problema della Camera di commercio. Il carattere commerciale e internazionale della tradizione triestina rispetto ad una tradizione industriale e terranea delle altre Camere di commercio rende ovvia per un estraneo la designazione della Camera di commercio di Trieste. Se la Commissione lo ritiene si può immaginare un terzo esperto presentato dal Presidente della regione di intesa con l'unione delle Camere di commercio.

CORTESE. Ho già espresso il mio pensiero su questa proposta e quindi non mi ripeto; mantengo l'emendamento 3.2/1 presentato assieme ai colleghi Zanella e Neri, perchè pur apprezzando alcune subordinate che sono state presentate dal Presidente per venire incontro alle esigenze di vitalizzazione della città di Venezia che si speravano di soddisfare con l'emendamento 3.2/1, a mio modo di vedere le subordinate restano tali; quindi chiedo un voto su tale emendamento.

Tra l'altro, incidentalmente, devo dire che l'emendamento che ho presentato per inserire un articolo aggiuntivo era riferito al testo del presidente Andreatta perchè ha senso in quel contesto e non in coda all'articolato. Detto questo, e sempre in via subordinata, chiederei che nel Comitato che sovrintende il Centro, proprio per garantire questo insieme di relazioni tra le due regioni, fossero inseriti un rappresentante della Camera di commercio di Venezia, in quanto responsabile della Borsa di Venezia - ed un rappresentante del Provveditorato al porto di Venezia, visto che in questo centro vengono localizzate anche una Borsa merci e attività che in qualche modo hanno a che fare con le attività portuali. In tal modo, seppure in via subordinata, non verrebbe totalmente esclusa l'attività finanziaria e commerciale che fa riferimento alla città di Venezia.

FIORET. Signor Presidente, una breve considerazione per appoggiare l'emendamento 3.4 del senatore Beorchia. Credo che noi guardiamo ancora alla funzione delle Camere di commercio con l'ottica delle vecchie Camere, mentre invece dobbiamo tener presente la riforma che si sta approvando, in base alla quale le Camere di commercio, per certi aspetti, diventerebbero delle casse di risonanza e dei luoghi di sintesi di interessi che diversamente non avrebbero voce se non attraverso visioni corporative.

Le Camere di commercio le vedrei come un elemento rappresentativo di complessivi interessi di una zona e pertanto ribadisco il mio accordo sull'emendamento 3.4.

AGNELLI Arduino. Tutto ciò che dimostra che il sito viene scelto per ragioni funzionali ma che lo scopo è quello di avere il maggiore coinvolgimento mi trova favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Qui abbiamo una serie di persone raccolte in gran parte da Roma e poi c'è il porto di Trieste. Infatti è proprietario dell'area, ma questo vale solo per questa sua caratteristica. Di questo insieme di persone solo chi può avere interesse allo sviluppo dell'area ha la rappresentanza degli interessi finanziari, assicurativi ed economici della città di Trieste. Se non prevediamo un rappresentante della Camera di commercio di Trieste, potremmo trovarci di fronte ad un gruppo di persone assolutamente disinteressate allo sviluppo dell'area in questione. Da ciò deriva la necessità di prevedere un rappresentante della Camera di commercio di Trieste, per evitare di avere solo persone che facciano la spola con altre città e che non siano direttamente interessate.

Dovendo pensare ad un rappresentante dell'industria, potremmo anche prevedere un comitato più numeroso; però dobbiamo anche tenere conto del fatto che più di 12 persone difficilmente potranno sedersi intorno ad un tavolo. Allora forse conviene mantenere il numero di rappresentanti inizialmente previsto.

AGNELLI Arduino. Si può pensare ad un rappresentante della Camera di commercio di Trieste ed uno delle camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto.

SPOSETTI. Un rappresentante delle camere di commercio è più che sufficiente. Perché prevederne due?

AGNELLI Arduino. Non vedo elementi contrari a due rappresentanti.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Diamo all'Unione nazionale delle camere di commercio la possibilità di fare liberamente la sua scelta.

ZANELLA. Possiamo conferire questa possibilità all'Unione nazionale delle camere di commercio, purchè sia designato un rappresentante in ambito regionale. Sono contrario alla proposta di individuare un rappresentante di Trieste ed un altro delle regioni interessate. La scelta è delicata e sarebbe meglio venisse adottata a livello nazionale.

CORTESE. A me sembrava che la scelta di un rappresentante di Trieste avesse un senso se volta ad assicurare una certa bipolarità, che quindi fosse un fatto operativo e non un rimedio per permettere di avere una qualche voce in capitolo. Il porto e la borsa di Venezia possono avere interesse ad un coordinamento con quanto avviene nel Centro di Trieste. La proposta quindi aveva un senso operativo concreto. In caso contrario ritiro il mio suggerimento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se dovessi esprimere una personale inclinazione, preferirei prevedere tre esperti, di cui uno designato dall'Unione nazionale delle camere di commercio. Capisco però che si tratta di materia molto delicata.

BEORCHIA. Propongo che il rappresentante venga designato dall'Unione nazionale delle camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In questo caso preferirei indicare tutte e due le regioni interessate al disegno di legge.

CORTESE. Tanto vale allora lasciare il testo base. Si tratterebbe di qualcuno che rappresenta tutti e nessuno.

SPETIČ. Spero che non insabbieremo questo provvedimento per queste ragioni.

SPOSETTI. La maggioranza è già ben rappresentata tra questi primi 11 membri del comitato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le contraddizioni non antagonistiche esistono, come diceva Mao Tse-Tung.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Giustamente l'opposizione desidera approvare il disegno di legge e sta invitando la maggioranza a stringere e a evitare valutazioni localistiche.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Di fronte all'*impasse* in cui ci troviamo sarà meglio avanzare una proposta concreta e metterla ai voti. Aggiungerei allora un terzo esperto designato dall'Unione nazionale delle camere di commercio. I membri del comitato erano 9 ed ora aggiungiamo un rappresentante del Ministero dell'industria e tre esperti, di cui uno nominato dall'Unione nazionale delle camere di commercio.

ZANELLA. Mi dichiaro contrario a questa proposta.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il subemendamento da me presentato, tendente a prevedere, al comma 5 dell'emendamento 3.2-*quinquies*, la previsione di un terzo esperto dell'Unione nazionale delle camere di commercio.

È approvato.

SPOSETTI. Il nostro emendamento 3.2/2 è superato con questa modifica appena approvata e quindi lo ritiriamo, come pure l'altro nostro emendamento 3.7.

BEORCHIA. Ritiro l'emendamento 3.4.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3/1 presentato dal senatore Cortese.

Non è approvato.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al comma 3 dell'emendamento 3.2-*quinquies*, laddove si fa riferimento ai decreti ministeriali, sarebbe opportuno prevedere che gli stessi siano emanati «sentiti, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6». Si tratta, infatti, di una formulazione d'uso nella decretazione in materia finanziaria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

Metto ai voti l'emendamento 3.2-*quinquies* da me presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 3, con le integrazioni suggerite dal rappresentante del Governo.

È approvato.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto concerne l'emendamento 3.6, ad avviso del Governo le previsioni in esso contenute sono da ritenere superate a seguito della liberalizzazione valutaria. Il Governo esprime comunque parere favorevole e ritira l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dai senatori Spetič e Sposetti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una Borsa per la negoziazione a termine di merci ed una Borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

2. Presso le Borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri paesi indicati all'articolo 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni.

3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentiti, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di cui al

comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalità di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalità relative alla redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.

4. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operatività, del Centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma è valutato in lire 65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da dodici membri, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, è nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività, nonché in caso di soggetti che svolgano la loro attività nel Centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.

6. La vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5.

È approvato.

Ho presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella zona del porto commerciale di Porto Marghera.

2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonché per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, è concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per l'anno 1992».

3.0.1.

ANDREATTA

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo conviene con la proposta del presidente Andreatta di trasferire il punto franco istituito nel porto di Venezia nel momento stesso in cui si decide l'istituzione dell'area franca finanziaria di Trieste. Non si tratta di creare un nuovo punto franco, ma di dare a quello già esistente un'ubicazione che consenta una rivitalizzazione e una funzionalità finora non conseguite a causa di una sua non del tutto opportuna localizzazione.

Il Governo ritiene tuttavia necessario apportare una modifica alla norma proposta. Si dovrebbe, cioè, rinviare la delimitazione dell'area ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero. Sono questi, infatti, i Ministri che a suo tempo concorsero a definire la delimitazione dell'area. Per coerenza, occorre dunque fare riferimento ai medesimi Ministri concertanti. Il Governo presenta, pertanto, un sub-emendamento in tal senso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il sub-emendamento del Governo è dunque così formulato:

Aggiungere, al comma 1, il seguente periodo:

«Alla relativa delimitazione si provvede con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero».

CORTESE. Propongo di modificare il sub-emendamento del Governo nel modo seguente: dopo le parole: «Alla relativa delimitazione si provvede» dovrebbero essere inserite le altre: «su proposta del provveditorato al porto di Venezia». Ritengo, infatti, che dal punto di vista tecnico la delimitazione dell'area debba essere di competenza del provveditorato stesso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il sub-emendamento del senatore Cortese è dunque così formulato:

dopo le parole: «Alla relativa delimitazione si provvede», inserire le altre: «su proposta del provveditorato al porto di Venezia».

Passiamo alla votazione.

Metto innanzitutto ai voti il sub-emendamento testè presentato dal senatore Cortese.

È approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento, testè presentato dal Governo all'emendamento 3.0.1, con la modifica introdotta.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo complesso, l'emendamento 3.0.1, da me medesimo presentato, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3-bis.

1. È autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella zona del porto commerciale di Porto Marghera. Alla relativa delimitazione si provvede, su proposta del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonché per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, è concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per l'anno 1992.

È approvato.

Il senatore Cortese ha presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 3:

Art. 3-ter.

1. Il Governo è tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre città italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia.

CORTESE. L'emendamento è finalizzato a garantire una vocazione ed una destinazione d'uso al centro di Venezia, come sede di attività internazionali. Ne raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo.

SPOSETTI. Ho molte perplessità sull'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Siamo in presenza di un sistema molto delicato quale quello delle città portuali e cercare di determinare alcune vocazioni nel momento in cui squilibriamo fortemente il sistema mi pare sia importante - al di là della rappresentanza corretta degli interessi - anche perchè non vorrei che tra cinque anni il senatore Cortese riproponga la creazione di un'altra area finanziaria a Venezia. Quindi, se possiamo determinare altre vocazioni, mi pare giusto farlo.

Il punto su cui credo dobbiamo essere consapevoli è che questa non può essere che l'unica area che creiamo in Italia; non vorrei aver creato un precedente e mi sembra che determinare chiaramente che ci sono altre vocazioni nel momento in cui squilibriamo il sistema a favore di una città portuale, in tradizionale competizione per l'acquisizione di servizi legati ai traffici portuali, mi pare abbia un senso proprio per l'immagine internazionale di Venezia: credo che ci sia un obbligo procedurale di discutere con Venezia se le attrezzature, la situazione del tessuto residenziale veneziano permettono la localizzazione di una attività.

In un certo senso questa indicazione di priorità al Parlamento impedisce che i singoli Ministri determinino in relazione a circostanze del tutto occasionali la scelta delle città su cui concentrare le sedi internazionali, compresa la scelta di Roma, capitale d'Italia: nel testo su Roma capitale non abbiamo posto il problema del decentramento della sede dell'ENEL, dell'ENI o dell'IRI da Roma verso altre città, mentre credo sarebbe un elemento molto importante per la funzione di Roma capitale il decentramento di alcune attività al di fuori della città. Proprio in relazione a questo problema indicare la destinazione di Venezia a sede di attività internazionali è un elemento di ordine rispetto a proposte che possono essere un po' occasionali.

FERRARI-AGGRADI. Io avrei fatto più di quanto si sta facendo, però mi rendo conto che nei confronti di Trieste si sia voluto adottare una soluzione che Trieste in un certo modo merita.

Tuttavia, con questo emendamento si pone in evidenza un fatto: Venezia ha problemi enormi di cui tutti parlano ma per i quali non si fa niente e nello stesso tempo vi sono enormi potenzialità. Perchè non dobbiamo usare queste potenzialità?

Credo che nel momento in cui in tutte le regioni del Nord-Est si sono presi provvedimenti che si sono negati a Venezia, questo riconoscimento vada marcato; siccome a Venezia ci sono molte potenzialità, dobbiamo dare un segno significativo in modo che quando dovremo affrontare problemi di questo tipo ci sia già una indicazione precisa per la città di Venezia.

ZANELLA. L'osservazione del senatore Sposetti non è forzata: in effetti può apparire un po' straordinario un riferimento del genere in una legge come quella che stiamo esaminando. Però il Presidente ha giustamente fatto notare che, nell'area interessata da questa legge, Venezia, che ha specificità molto particolari, non ha una sua vocazione, non trova un ruolo e una definizione.

A mio avviso, l'emendamento del senatore Cortese va incontro a questa necessità e quindi non mi pare assolutamente estraneo nè allo spirito della legge nè alla sua filosofia. Per questi motivi sosterrò l'emendamento Cortese.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ha giustamente osservato il senatore Zanella, il Governo ritiene in fondo naturale la proposta di designare Venezia quale sede privilegiata di istituti internazionali; almeno teoricamente questa opzione è da sempre ritenuta necessaria anche se non sempre si è tradotta nei fatti e, soprattutto, questa scelta non si è mai trasfusa in norme.

Venezia è ritenuta sede naturale di istituzioni internazionali anche per la ragione fondamentale che essa viene normalmente gradita dagli interlocutori e soprattutto quale sede di centri di eccellenza: i soggetti intelligenti amano ovviamente dislocarsi in luoghi pregiati.

SPOSETTI. Intelligenti con denaro, perchè ci sono anche quelli intelligenti senza denaro.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Certamente, ma l'insediamento di attività istituzionali intelligenti costituisce anche una risposta ad un altro tipo di insediamento che potrebbe determinarsi, cioè quello dei soggetti privati forti che secondo le regole di mercato potrebbero prevalere.

Pertanto, con questa legge non si farebbe altro che formalizzare – rendendo necessaria la consultazione del comune di Venezia – una opzione che almeno in via teorica è sempre stata dichiarata. Non a caso Venezia è oggetto anche di un potente intervento pubblico per la rivitalizzazione della città, che potrebbe tradursi in un ulteriore atto legislativo del Governo.

CORTESE. Prendo brevemente la parola anche per rispondere al senatore Sposetti circa alcune delle perplessità che ha avanzato. Nel momento in cui questa legge dà una risposta alla vocazione delle aree del Nord-Est del paese in coincidenza con l'apertura delle frontiere orientali, nel momento stesso in cui la piazza di Trieste viene affermandosi non solo in questo provvedimento come piazza finanziaria per il Nord-Est, accentuare il ruolo politico e di amministrazione in senso alto di Venezia recupera in parte quelle funzioni di città capitale che ha avuto storicamente e i suoi rapporti importantissimi con l'Europa orientale e balcanica, che hanno ancora una enorme risposta evocativa.

Mi parrebbe che affermare tale vocazione rientri perfettamente nell'economia e nella finalità della legge.

ZANELLA. Possiamo togliere il riferimento alla regione Veneto e prevedere in questo caso solamente il comune di Venezia.

FERRARI-AGGRADI. Non capisco questa proposta, dal momento che la regione Veneto è d'accordo.

ZANELLA. Non è un'aggressione, ma solo una proposta, una cortese richiesta.

FERRARI-AGGRADI. Considero tale proposta restrittiva. Tutta la Regione concorda e si sta muovendo in questo senso. La prego di ritirare pertanto la sua proposta.

BOLLINI. Non sono contrario al fatto che si difenda il proprio ambito e le proprie prerogative; però non capisco il senso di questo articolo aggiuntivo. Si prevede l'obbligo di un doppio parere: della regione Veneto e del comune di Venezia, pareri che potrebbero esprimere valutazioni diverse. Sentire non vuol dire tenere conto di quanto viene espresso. Ma allora che risultato si avrebbe?

CORTESE. C'è il fine di privilegiare la candidatura, naturalmente dove logisticamente e tecnicamente possibile.

BOLLINI. Capisco quanto lei sta dicendo e non credo sia illegittimo. Ritengo però che non si tratti di una proposta da avanzare in questa sede, in occasione di questo disegno di legge. Si parla infatti di un organismo di carattere internazionale che dovrebbe trovare una propria sede ed allora, se penso ad organismi internazionali che stanno per essere assegnati all'Italia, mi viene in mente anche Milano e l'Istituto europeo per l'ambiente, per il quale la mia città è candidata.

Vorrei capire se questa proposta tende anche a superare la candidatura di Milano, già avanzata, città che non vorrei venisse danneggiata; anche per questa ragione credo che l'emendamento non dovrebbe essere proposto e che sia meglio ritirarlo. Il Governo, nel momento in cui assegna la sede di organismi internazionali, deve obbligatoriamente sentire il parere delle città che potrebbero essere candidate o che hanno effettivamente avanzato una loro candidatura, al fine di valutare le possibilità di una equa distribuzione e i mezzi tecnici per far fronte agli impegni conseguenti. Nei confronti di questa candidatura è presente Venezia, ma può starci benissimo anche Milano. Il dovere di sentire il parere delle città interessate e di non prendere quindi una decisione arbitraria mi sembra un obbligo del Governo, non soltanto necessario nei confronti di Venezia, ma anche delle altre città candidate.

Se dovesse essere riconosciuta una priorità a Venezia, non la contrasterei, ma vorrei che tale decisione fosse presa in un quadro più generale relativo alle scelte in materia, di cui è titolare il Governo.

CORTESE. Non a caso questo testo riguarda il decennio 1991-2000. Relativamente alla collocazione dell'Agenzia europea per l'ambiente, a cui faceva riferimento il senatore Bollini, è noto che Milano e Venezia

hanno già avanzato la loro candidatura e cercano di ottenere questa designazione. Il fatto però che la relativa istruttoria sia già in corso pone tale situazione al di fuori delle previsioni della normativa che intendo introdurre con la mia proposta. L'operazione di cui parlava il senatore Bollini è già in corso e vorrei tranquillizzarlo sotto questo profilo.

In definitiva vorrei insistere sulla mia proposta emendativa, che mi sembra abbia colto significativi consensi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Qual è il suo parere invece sulla proposta del senatore Zanella?

CORTESE. Mi astengo. Vorrei però spiegare che l'idea di sentire il parere sia del comune che della regione è basata sul fatto che quest'ultima può contribuire finanziariamente e logisticamente a favorire soluzioni opportune. Confermo quindi l'idea di ascoltare anche la regione, ma se questa si dovesse rilevare una questione dirimente sono disposto a rinunciare a questa condizione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento del senatore Cortese, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

*(Fondo per lo sviluppo tecnologico
e per progetti di ricerca)*

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo di 250 miliardi di lire per il periodo 1988-1995, di cui 6 miliardi di lire per il 1988, 10 miliardi di lire per il 1989 e 25 miliardi di lire per il 1990, finalizzato a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese, società e dei centri e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 1, nonchè la realizzazione di progetti di ricerca e di riorganizzazione aziendale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale:

a) fino al 30 per cento dei costi di investimento, e comunque nel limite massimo di 500 milioni di lire, per l'acquisto o la locazione finanziaria di macchinari, attrezzature produttive ed impianti ad alto contenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento del costo di investimento, cumulabile fino ad un massimo del 90 per cento con altri incentivi ed agevolazioni, per progetti di ricerca e di sperimentazione. Il contributo può essere elevato al 50 per cento, cumulabile fino al 90 per cento, se i progetti di ricerca e di sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do lettura.

Al comma 1 sostituire la cifra «5 miliardi» con «10 miliardi» e «10 miliardi» con «15 miliardi».

4.2/2

SPETIČ, SPOSETTI

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «a favore delle aziende artigiane» le parole: «singole o associate o loro consorzi».

Sopprimere le seguenti parole: «il fondo ha la durata di 10 anni».

4.2/3

FIORET

All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «di cui lire 2 miliardi per il 1991, due miliardi per il 1992 e un miliardo per il 1993».

4.2/1

BEORCHIA

All'emendamento 4.2, sostituire la cifra «5» con la cifra «10».

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «100 miliardi» con le parole: «95 miliardi».

All'emendamento 4.2/1, dopo la parola: «1993» aggiungere le parole: «e, cinque miliardi per gli anni successivi...».

BEORCHIA, MICOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La regione Friuli-Venezia Giulia istituisce, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da un contributo dello stato di lire 5 miliardi e da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane singole o associate e loro consorzi. Il fondo ha la durata di dieci anni».

4.2

BEORCHIA, MICOLINI

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, (FRIE) è conferita la somma di lire 100 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui 5 miliardi per il 1991 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane associate in consorzi. Il fondo

ha la durata di dieci anni. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

4.1**IL GOVERNO**

L'emendamento 4.1. del Governo intende sostituire interamente l'articolo 4 e prevede finanziamenti per il fondo di rotazione a favore di iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, nonché la possibilità che la regione Friuli-Venezia Giulia istituisca un fondo di rotazione speciale per le aziende artigiane associate in consorzi con una durata decennale.

Personalmente proporrei di ridurre il finanziamento di 5 miliardi, portandolo da 100 a 95 miliardi, e di attribuire questo stanziamento così ottenuto alla regione per gli scopi di cui al comma 2. Se il fondo di rotazione per le iniziative economiche è obbligato a rispettare i decreti del Ministro del tesoro che fissano i tassi di riferimento e le agevolazioni, allora sono sufficienti anche 95 miliardi.

Vorrei ricordare che originariamente, a livello degli uffici ministeriali, si ritenevano sufficienti solo 50 miliardi. Tuttavia non è possibile mantenere i tassi di interesse che oggi pratica il fondo di rotazione per le iniziative economiche. Questo problema riguarda soprattutto il Ministro del tesoro e i suoi rapporti con la Comunità europea. Il finanziamento di un eventuale fondo regionale credo dovrebbe essere trovato in questa sede.

MICOLINI. Signor Presidente, con l'emendamento 4.2, avevamo ipotizzato in un primo momento il recupero di 5 miliardi; poi ci siamo accorti che tale cifra era troppo modesta per un fondo di rotazione per le imprese artigiane. Allora abbiamo seguito la sua idea di recuperare altri 5 miliardi dal fondo di rotazione per le iniziative economiche a partire dal 1993. Ci sembra una soluzione «morbida».

Si tratta quindi di prevedere 95 miliardi per il fondo di rotazione per le iniziative economiche, 5 per «le bretelle» e 10 per le imprese artigiane.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo raccoglie il favore di tutti i proponenti?

BEORCHIA. Per quanto mi riguarda, solo parzialmente. Infatti, non si può incidere sul FRIE nei primi tre anni. Togliendo una modestissima somma agli stanziamenti per le «bretelle» si otterrebbe subito la necessaria liquidità. Secondo l'orientamento del senatore Micolini, la liquidità per il fondo di rotazione per le imprese artigiane si otterrebbe, invece, nel 1995.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Secondo il senatore Micolini, si tratterebbe di togliere un miliardo e mezzo l'anno al FRIE.

BEORCHIA. Occorre tener presente che gli stanziamenti per il FRIE sono molti nel complesso, ma pochi per i primi tre anni.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho di recente esaminato la situazione del FRIE e non credo vi possano essere problemi per un incremento della sua dotazione. Faccio osservare che la regione Friuli-Venezia Giulia si limitò a suo tempo a chiedere l'istituzione del fondo di rotazione per le imprese artigiane e non anche il finanziamento dello stesso. Richiede, cioè, lo strumento del fondo, poichè si trovava paradossalmente ad avere ampie competenze in materia di industria e di artigianato senza però avere la possibilità di attivare un fondo di rotazione con determinate caratteristiche, se non in forza di un disposto di legge.

SPOSETTI. Da cosa nasce questo vincolo?

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo sia legato allo statuto speciale.

Ciò che mi preme sottolineare (lo premetto anche in relazione a possibili richieste dei senatori del collegio di Belluno) è che la legge individua una specifica categoria di soggetti, quella delle imprese, per così dire, strutturate. È una categoria non eccessivamente ampia e il riferimento a questa eviterebbe il rischio di dispersioni delle risorse. Credo pertanto (come mi riservo di proporre anche per la provincia di Belluno) che oggetto della legge debbano essere soprattutto i consorzi artigiani. Invito quindi la Commissione a mantenere il riferimento alla forma associata. Ciò corrisponde, del resto, alla politica generale del Governo per il settore, tesa a favorire le reti di imprese minori e tutto ciò che le connette e dunque a stimolare i processi aggregativi. D'altro canto, esistono sempre strumenti ordinari a favore della singola impresa artigiana, rispetto ai quali quelli di cui discutiamo sono aggiuntivi, sono un «di più». Ora, se il «di più» potesse essere mirato ad una platea di soggetti numericamente inferiore ma particolarmente qualificata (come nel caso delle microimprese, delle loro reti e delle loro connessioni attraverso forme anche consortili), si otterrebbe un miglioramento del rapporto costi-benefici.

Invito quindi la Commissione a mantenere gli stanziamenti proposti per il FRIE. È sempre possibile, ad ogni modo, spostare finanziamenti nell'ambito delle due finalità.

MICOLINI. In Ungheria operano già direttamente singoli imprenditori e sono in corso interessanti operazioni. Chiedo quindi al Governo di rivedere la sua posizione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo di ridurre di 10 miliardi il fondo di rotazione per le province di Trieste e Gorizia e di destinare tale somma al fondo di rotazione per le imprese artigiane. La concessione di finanziamenti a medio termine riguarderebbe preferibilmente le aziende artigiane associate in consorzi.

FIORET. Sarebbe opportuno eliminare la previsione relativa alla durata decennale del fondo di rotazione speciale per le imprese artigiane proprio per la stessa considerazione che lei ha fatto, cioè che alla regione Friuli-Venezia Giulia viene riconosciuto un organismo che le altre regioni a statuto speciale già hanno.

SPOSETTI. Avevo anch'io questa perplessità.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non so se ci sia stata una confusione, ma il Governo aveva comunque recepito fin dall'inizio questo testo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il mio subemendamento al comma 1 del testo proposto dal Governo tendente a ridurre da 10 a 8 miliardi lo stanziamento complessivo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e lo stanziamento complessivo per il periodo 1991-1997 da 100 a 90 miliardi.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'emendamento 4.1, dopo le parole: «aziende artigiane», la parola: «preferibilmente».

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento all'emendamento del Governo tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole: «a medio termine,» le altre: «della durata massima di 10 anni,», contestualmente sopprimendo il periodo: «il fondo ha la durata di 10 anni».

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, il seguente periodo: «A tale scopo è assegnato alla regione un contributo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

È approvato.

Metto ai l'emendamento 4., interamente sostitutivo dell'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Con l'approvazione dell'emendamento 4.1 si devono intendere assorbiti tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4. Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura.

Art. 5.

(Interventi a sostegno dei traffici)

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di 60 miliardi di lire per il periodo 1989-1991, di cui 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per la concessione, a favore delle imprese o società di cui all'articolo 1, di un contributo nella misura massima del 15 per cento sulle tariffe dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e aereo interessanti la regione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1», inserire le parole: «per l'incremento dell'occupazione e per lo sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigiane».

5.5

FIORET

Al comma 1 dopo le parole «finalità di cui all'articolo 1» aggiungere le parole «ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione delle attività produttive».

5.2/3

SPETIČ, SPOSETTI

Al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 1,...», inserire le parole «nonchè per lo sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione...».

5.3

BEORCHIA

Sopprimere il seguente comma: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, da destinare ad interventi in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Vicenza, con specifico riferimento al territorio compreso tra le Valli del Brenta e dell'Astico».

5.4

FERRARI-AGGRADI, FABRIS

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 120 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo

1991-1994, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, da destinare ad interventi in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave.

5.1

IL GOVERNO

BEORCHIA. Sono pronto a ritirare l'emendamento 5.3 nel caso venga accolto l'emendamento 5.5 del senatore Fioret.

SPETIČ. Il nostro emendamento 5.2/3 è praticamente identico al 5.5 del senatore Fioret e pertanto potremmo unificare i due testi.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se mi consente il senatore Fioret, tra i due testi sarebbe forse preferibile il 5.2/3 del senatore Spetič che contiene una dizione più generica, rinviando alle regioni la definizione dei soggetti beneficiari di queste provvidenze; infatti ritengo più opportuno lasciare alle regioni la selezione, legata anche al modo in cui questa ulteriore misura si inserisce rispetto a quelle di cui la regione già dispone.

FIORET. Signor Presidente, insisto sul mio emendamento che ritengo più completo rispetto a quello presentato da senatore Spetič e che inoltre non dà adito a contestazioni e valutazioni diverse. Ritengo che la chiarezza del testo legislativo sia sempre un elemento da tenere in considerazione.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ribadisce di accogliere l'emendamento del senatore Spetič.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.2/3 del senatore Spetič.

È approvato.

Con tale approvazione devono ritenersi assorbiti gli altri emendamenti analoghi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.1 del Governo nel testo modificato.

È approvato.

FERRARI-AGGRADI. Siamo di fronte ad una situazione oggettiva. Giustamente sono state adottate delle misure a favore della produzione economica; tuttavia, se osserviamo in modo obiettivo la situazione delle zone montane della provincia di Vicenza, possiamo notare l'esistenza di realtà più gravi di quella di Treviso. Non possiamo concedere provvidenze notevoli ad una determinata zona, senza nulla prevedere per quella immediatamente vicino. Sono contrario all'idea di togliere i contributi alla provincia di Belluno, perchè questo significherebbe fare una guerra tra poveri. Però dimenticare in questo momento una

provincia, che per quanto riguarda le zone montane si trova in situazione molto più grave, credo costituisca un affronto.

Insisto quindi nel proporre il mio emendamento, non riducendo gli stanziamenti in favore di Belluno, bensì prevedendo un allargamento delle zone interessate.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Ferrari-Aggradi, lei prima non era presente in Aula, ma vorrei farle notare che, illustrando rapidamente gli emendamenti all'articolo 5, avevo fatto le sue stesse osservazioni, dal momento che mi capita qualche volta di attraversare quelle vallate. Tuttavia la logica di questo disegno di legge, che non condivido, è stata quella di determinare nelle aree più orientali del Veneto una fase di passaggio rispetto ai vantaggi dell'autonomia speciale. Gli aiuti quindi vanno degradando dalle realtà più vicine alla regione Friuli-Venezia Giulia fino alle province più occidentali.

Ritengo che la regione, liberata dalla necessità di pensare alla provincia di Belluno ed alcune aree dell'Oltre Piave, potrà concentrare maggiormente i propri mezzi sulle altre province in difficoltà, come ad esempio le zone montane del vicentino. Per questa ragione le sarei grato se ritirasse l'emendamento.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrebbe trasformarlo in ordine del giorno.

FERRARI-AGGRADI. Mi sembra inutile mettere in votazione una proposta emendativa che non sarebbe approvata. Accetto allora l'idea del sottosegretario e trasformo il mio emendamento in un ordine del giorno che sia valido nei confronti della regione Veneto, ma soprattutto nei confronti del Parlamento, affinché trovi i mezzi necessari per venire incontro a queste esigenze.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ferrari Aggradi:

La 5^a Commissione permanente del Senato

impegna il Governo

per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1213, ad assegnare alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno da destinare ad interventi in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Vicenza, con specifico riferimento al territorio compreso fra le valli del Brenta e dell'Astico.

0/1213/3/5

FERRARI-AGGRADI, FABRIS

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accogliamo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

(Fondo di rotazione)

1. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, (FRIE) è conferita la somma di lire 130 miliardi per il periodo 1988-1993, di cui lire 9 miliardi per l'anno 1988, 10 miliardi per l'anno 1989 e 20 miliardi per l'anno 1990.

2. La regione Friuli-Venezia Giulia, con legge regionale, istituisce un fondo di rotazione speciale, costituito da un contributo dello Stato di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane singole o associate e loro consorzi. Il fondo ha la durata di dieci anni. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di garantire parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, alle imprese industriali ed artigiane localizzate o che andranno a localizzarsi in maniera stabile e prevalente nella provincia di Belluno, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono concesse all'impresa avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale».

Al comma 5, sostituire le parole: «d'intesa con la Regione Veneto» con «sentita la Regione Veneto».

6.2

ZANELLA

Al comma 3 sostituire le parole: «per l'acquisto di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché per l'acquisto di programmi necessari all'utilizzazione di detti sistemi e macchinari» con le parole: «Per l'acquisto di macchinari, sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico».

6.3

SPETIČ, SPOSETTI

Sostituire al comma 3 le parole: «per l'acquisto di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche» con le parole: «per l'acquisto di macchine ad elevato contenuto tecnologico o per l'acquisto di sistemi e macchine gestiti da apparecchiature elettroniche, nonchè...».

6.5

FIORET

Al comma 3 aggiungere le parole: «Almeno il 30 per cento dei contributi è riservato alle attività artigianali di cui alla legge n. 418 del 1985».

6.4

SPETIČ, SPOSETTI

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

1. Allo scopo di garantire parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, alle piccole e medie imprese industriali localizzate o che andranno a localizzarsi nelle zone montane della provincia di Belluno, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 3.

2. Ai fini del presente articolo per piccola e media impresa industriale si intende quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna con proprio decreto il limite del capitale investito, in base ai criteri fissati nella deliberazione adottata dal CIPI in data 11 giugno 1979.

3. Per l'acquisto di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonchè per l'acquisto di pacchetti di programmi necessari all'utilizzazione dei detti sistemi e macchinari, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA, per le imprese fino a 100 dipendenti e del 20 per cento per le imprese aventi da 101 a 200 dipendenti. La misura massima del contributo concedibile a ciascuna impresa è di lire 450 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1532 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali e non è concedibile per ordini di acquisto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le domande di contributo, indirizzate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono presentate per l'esame istruttorio alla provincia di Belluno che provvede al successivo inoltro, con le proprie motivate proposte, per le definitive determinazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la regione Veneto, determina con proprio decreto i criteri e le modalità di concessione,

nonchè i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la erogazione dei contributi.

6. Per gli scopi di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6.1

IL GOVERNO

ZANELLA. Il mio emendamento 6.2 si riferisce alla parità di condizioni per le imprese industriali e artigiane della provincia di Belluno e alla trasformazione dell'intesa con la regione Veneto nella semplice espressione del parere da parte di quest'ultima. Sarei comunque disponibile ad introdurre nel comma 1 il concetto valso per l'articolo 5, dove abbiamo parlato di imprese artigiane preferibilmente associate in consorzi. Prevedendo lo stesso concetto potremmo evitare la proliferazione delle richieste.

La semplice espressione del parere da parte della regione Veneto potrebbe invece snellire le procedure di erogazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Diverso era il caso in cui si affrontava la fattispecie delle *joint ventures* da concludersi in prevalenza con imprese stabili. Dove si tratta semplicemente di investimenti, mi sembra che la formula del prevalente abbia meno senso.

ZANELLA. Ritiro allora la mia proposta, perchè condivido l'osservazione.

NERI. per quanto concerne l'emendamento contrassegnato dal numero 5.2, ma che si riferisce sostanzialmente all'articolo 6, ricordo che era stato predisposto prima della presentazione dell'emendamento governativo. Vorrei però far rilevare che nel mio emendamento si parlava di contributi in conto interessi, in quanto questa formula sarebbe più gradita agli operatori dalla provincia di Belluno. L'emendamento del Governo parla invece di contributi in conto capitale. Comunque mi rimetto alle valutazioni del Presidente e del rappresentante del Governo.

Approfitto invece dell'occasione per fare un'osservazione sull'emendamento del senatore Zanella relativo alle imprese artigiane. Giustamente si propone di favorire le imprese associate in consorzi. Anche perchè le imprese artigiane possono usufruire, sulla base della legge finanziaria, di ben 1.440 miliardi in conto capitale per il triennio 1991-93 e di 750 miliardi in conto interessi per lo stesso periodo.

Mi accorgo che si tratta di una battaglia impopolare, tuttavia ricordo che gli stanziamenti destinati all'articolo 6 sono assai limitati e se dovessimo disperderli in troppi rivoli, si arriverebbe ad un contributo molto modesto per ogni soggetto. Rischieremmo cioè di creare un effetto inflattivo senza garantire alcun vantaggio per l'industria locale, quando invece potenzialmente attraverso quel canale si potrebbe creare un indotto anche per le imprese artigiane.

Per questi motivi mi permetterei di insistere sul concetto di consorzi tra imprese artigiane, eliminando il riferimento agli artigiani in quanto singoli. Considerata inoltre la specializzazione più volte richiamata nell'articolo, che prevede contributi per l'acquisto di macchinari ed apparecchiature elettroniche, ma non per l'acquisto di pacchetti di programmi necessari all'utilizzazione dei macchinari medesimi, ci si potrebbe riferire ai consorzi, definendoli come consorzi per l'innovazione tecnologica. Chiederei allora al collega Zanella di correggere il suo emendamento in questo senso.

SPOSETTI. C'è una differenza tra le nostre proposte emendative e quelle del senatore Fioret. Infatti sostituiamo interamente le prime tre righe dell'articolo, che dovrebbero essere così formulate: «per l'acquisto di macchinari, sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico». Invece per il senatore Fioret si tratta di aggiungere la sua dizione a quella già prevista dall'articolo.

Con l'emendamento 6.4 poi prevediamo, al comma 3, che almeno il 30 per cento dei contributi sia riservato alle attività artigianali.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema che si pone è di carattere sostanziale. Di fronte alla richiesta, formulata alla Camera dei deputati in primo luogo dal relatore, di un intervento in favore della provincia di Belluno e della sua industrializzazione (tra l'altro, abbiamo avuto modo proprio ieri di fare alcune considerazioni sul tipo di industrializzazione degli ultimi anni), si è deciso di riprendere il testo del disegno di legge del ministro Battaglia in materia di piccola e media industria, già approvato in sede referente, all'unanimità, dalla Commissione industria dell'altro ramo del Parlamento. È un testo che, per alcuni profili (mi riferisco soprattutto ai limiti dimensionali delle imprese), è stato concertato con la Comunità europea.

Per quanto riguarda quindi gli aspetti dimensionali, il Governo è intrasigente stanti i delicati rapporti con la Comunità europea e l'intesa che in proposito è stata raggiunta. I limiti dimensionali sono analoghi a quelli cui attualmente si fa riferimento per quanto concerne le leggi nn. 1329 e 696, che hanno per oggetto la concessione di contributi per macchinari con caratteristiche e tipologie simili a quelle in discussione. Il testo dell'emendamento, come ripeto, raccoglie dunque quello del provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati da me poco fa citato e ne costituisce un'anticipazione. Il Governo, comunque, non ha alcuna difficoltà, almeno sotto il profilo del rapporto con la Comunità europea, a prendere in considerazione anche una tipologia di macchinari più restrittiva.

SPOSETTI. Il Governo vuole dare contributi solo per le attrezzature informatiche, mentre noi parliamo di attrezzature ad alto contenuto tecnologico. Non possiamo sapere oggi cosa succederà tra cinque anni.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo testo, come ripeto, c'è già un'intesa; si tratta, come ripeto, di un testo «vistato»

dalla Comunità europea, ovviamente sotto il profilo della tipologia dell'intervento.

Il Governo e la Camera dei deputati non hanno ritenuto di dover fare riferimento anche alle imprese artigiane perchè questo provvedimento fu concepito come aggiuntivo rispetto alla strumentazione già esistente; infatti, l'artigianato beneficia già dei contributi dell'Artigiancassa, oltre che di altre provvidenze di natura regionale.

Se considerassimo anche la grande platea delle imprese artigiane, dovremmo, per coerenza con il testo della legge, fare riferimento all'artigianato «di produzione» e non all'artigianato anche «di servizi». Farò un esempio. Le lavanderie chiedono continuamente contributi sulla base della legge n. 696, che di regola non vengono concessi; allo stesso modo, riteniamo di dover escludere anche contributi per attività professionali organizzate in forma artigianale, che chiedono magari fondi per l'acquisto di un *computer*. Sarebbe preferibile prendere in considerazione le imprese artigiane associate ed evitare ampliamenti della normativa che potrebbero andare a detrimento di quegli stessi soggetti che si vanno insediando nella provincia di Belluno.

Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, il Governo ha ritenuto di dover adottare questo tipo di intervento. Chi vi parla non ne è un fautore, poichè è personalmente convinto che il contributo in conto capitale per l'acquisto di macchinari ha avuto senso quando vi si è fatto ricorso come manovra d'urto, per un periodo limitato di tempo, per il rinnovo delle attrezzature e che rischia di favorire l'indebitamento a breve per la rimanente parte di macchinari da acquistare. Sia chiaro che questa è però la mia opinione personale. L'opinione del Governo è quella scaturita nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

ZANELLA. Premesso che condivido l'emendamento 6.3, riformulo l'emendamento 6.2, da me presentato, nel senso che il primo comma dello stesso reciterebbe: «Allo scopo di garantire parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, alle imprese industriali e a consorzi artigianali di produzione, localizzati o che andranno a localizzarsi in maniera stabile e prevalente nella provincia di Belluno, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo». Il secondo comma è invece così riformulato: «Le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono concesse all'impresa e al consorzio artigiano di produzione avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale».

Lo scopo non è quello di incentivare maggiormente l'artigianato, quasi che esso non avesse o non potesse avere sostegni sufficienti. Il fatto è che, se si interviene in un'area come quella di Belluno, ragionare soltanto in termini di piccola e media industria è del tutto relativo; infatti, anche nelle aree montane gli artigiani hanno un ruolo importante e sollecitare la loro consorziatura è giusto. Inoltre, evitare la dispersione in mille rivoli dei contributi e sollecitare la concentrazione e l'associazione in consorzi è, a mio avviso, necessario per sostenere determinate imprese, singole o consorziate.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le considerazioni del sottosegretario Sacconi sulla conformità, constatata in sede comunitaria, di un'altra iniziativa legislativa con queste stesse caratteristiche sono, a mio giudizio, importanti ed inducono al mantenimento del testo attuale.

Sulla questione dei consorzi vorrei fare una sola osservazione. se il problema è quello di impedire lo spopolamento delle aree montane, oltre al rafforzamento della struttura esistente vi è il problema della creazione di nuove attività. Allora, mentre il consorzio è utile come elemento di rafforzamento nel fondo valle dove già esiste una realtà organizzata, il problema di favorire in provincia di Belluno in generale e nelle zone montane in particolare l'insediamento di nuove attività mi pare che in qualche misura poco si concili con la necessità di integrare i comuni più piccoli dell'alta montagna con la presenza di alcuni artigiani.

È vero che ci sono altri strumenti, ed io non voglio assolutamente fare delle proposte, però desidero che questa riflessione venga presa in considerazione.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La ratio è quella di un provvedimento aggiuntivo, ma facciamo attenzione che il settore dell'artigianato non prenda tutte le risorse.

Mi pongo un problema. Nel momento in cui ci troviamo alla vigilia di una probabile rapida approvazione di questo provvedimento, la piccola e media impresa non gode di nessuno strumento di incentivazione, tanto che da anni si discute in Parlamento di questa grande riforma; l'artigianato, invece, già dispone di strumenti di sostegno.

Questa è la ragione dell'intervento aggiuntivo a copertura di un vuoto.

ZANELLA. Voglio far osservare che quando parliamo della provincia di Belluno c'è un problema in più: in quell'area insiste la legge sul Vajont, la quale ha introdotto una concorrenzialità molto robusta all'interno della provincia stessa molto robusta, nel senso che le piccole e medie imprese si spostano in quel territorio perchè lì trovano delle provvidenze.

Mi rendo conto che non possiamo impostare tutta la legge sugli interventi al settore artigiano, ma non è colpa mia se gli artigiani esistono. Se introduciamo ulteriori sistemi concorrenziali a vantaggio delle aree più disagiate non otteniamo il risultato che ci prefiggiamo con la legge, perchè le piccole e medie imprese non vanno ad insediarsi nelle aree più disagiate, ma preferiscono le zone di pianura. Questo è il problema vero.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dopo aver apprezzato la disponibilità del senatore Zanella, il Governo propone di modificare l'emendamento 6.1 aggiungendo dopo le parole: «piccole e medie imprese industriali» le parole: «e alle imprese artigiane di produzione» riservando alle attività artigianali il 30 per cento dei contributi complessivi.

SPOSETTI. Per la chiarezza della legge, il riferimento al 30 per cento va posto alla fine del comma 3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Chiederei al senatore Zanella di lasciare la previsione dell'intesa con le regioni, perchè si tratta di poteri propri della regione.

ZANELLA. L'intesa con le regioni appesantisce l'iter.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avendo accentuato la presenza delle imprese artigiane andremmo ad invadere quelle competenze che l'articolo 117 della Costituzione riserva alle regioni

NERI. La nostra esperienza in provincia di Belluno ci consiglia di limitarci ad ascoltare il parere della regione e pertanto sono favorevole alla proposta del collega Zanella.

CORTESE. Non posso che dar ragione al Presidente quando si preoccupa di tutelare le prerogative regionali, ma sono anche a conoscenza delle buone ragioni di fatto del collega Neri. Per risolvere il problema si potrebbe prevedere che la regione debba pronunciarsi entro un termine perentorio.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un termine che deve essere definito per l'approvazione del decreto.

GIUGNI. Non avrei questi dubbi costituzionali. La regione ha la competenza legislativa in materia di artigianato. Si tratta quindi di dettare le regole per l'erogazione dei contributi.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo punto è stato già verificato dal Ministro per gli affari regionali. Il testo sotto questo profilo è stato definito d'intesa e sulla base di una specifica verifica del Ministro per gli affari regionali. Il termine suggerito dal senatore Zanella mi sembra giusto.

ZANELLA. Se agiamo sul fronte regionale questo testo non è logico.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potremmo dire che il decreto attuativo è da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

NERI. Non sono d'accordo, almeno dal punto di vista dell'intesa con la regione. Per quanto riguarda i consorzi artigianali ormai avete fatto una scelta, anche se avrei preferito l'inciso suggerito dal senatore Zanella circa le imprese artigiane associate.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sull'emendamento 6.3 del Gruppo comunista mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il collega Sposetti dovrebbe ora sviluppare la sua proposta di ridurre lo stanziamento a 50 miliardi, in modo da poter approvare gli emendamenti di natura economica senza ricorrere a ulteriori accantonamenti.

SPOSETTI. Proponiamo che al comma 6, per gli scopi di cui ai precedenti commi, sia autorizzata la spesa di 55 miliardi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembrava che la sua proposta riguardasse un aumento da 42 a 57 miliardi. All'articolo 2, dove si affronta il problema della legge finanziaria, si aggiungerebbe la provincia di Belluno e si aumenterebbe lo stanziamento per la regione veneta da 42 a 57 miliardi. La proposta del senatore Sposetti riguarda dunque i commi accantonati ieri ed è intesa ad ammettere anche la provincia bellunese, oltre alla regione sinistra del Piave, alla possibilità di finanziamento per *joint ventures* con paesi dell'Est europeo usufruendo di fondi statali. Si propone che, oltre all'inserimento di imprese con organizzazione stabile e prevalente in provincia di Belluno, all'articolo 2 sia previsto anche l'aumento della dotazione per la regione Veneto da 42 a 57 miliardi. Quindi si ammette la provincia di Belluno accanto a quelle della sinistra del Piave.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far presente che i 42 miliardi destinati alla regione Veneto hanno due scopi: il centro di documentazione e informazione e la società finanziaria. È ragionevole pensare che al centro di documentazione siano da destinare circa 4 o 5 miliardi. Per le zone alla sinistra del fiume Piave rimarrebbero più o meno 37 miliardi.

SPOSETTI. Si potrebbe specificare che 15 miliardi sono da destinare alla provincia di Belluno.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si può introdurre una divisione tra la provincia di Belluno e le altre aree venete. Se bisogna garantire una adeguata proporzionalità con quei 37 miliardi, allora temo che per Belluno sia necessaria una somma superiore ai 15 miliardi, almeno in termini di potenziale domanda.

CORTESE. Questo è vero in termini geografici, ma non in termini economici reali. Non c'è un interesse specifico in proposito a Belluno.

NERI. In provincia di Belluno non ci sono attività interessate ad usufruire di questo particolare tipo di finanziamento. In linea di principio sono d'accordo che la provincia di Belluno sia ricompresa nelle disposizioni dell'articolo 2, ma non mi sta bene la riduzione dei fondi previsti all'articolo. Verrebbe inficiato lo scopo del provvedimento, che è quello di incentivare le attività delle piccole e medie industrie presenti in provincia.

Mancando tale incentivo la legge non avrebbe più senso per Belluno o comunque sembrerebbe di interesse. Mi permetto di insistere

su questo punto: se volete inserire la provincia di Belluno nell'articolo 2 mi trovo d'accordo, ma sono contrario alla riduzione degli stanziamenti previsti nell'articolo 6.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si potrebbero prevedere 10 miliardi, ma senza toccare i primi tre anni; portando cioè lo stanziamento da 42 a 52 miliardi nell'articolo 2 e riducendolo da 70 a 60 miliardi nell'articolo 6.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La proposta riguarderebbe l'immediata operatività di questo fondo a favore della provincia di Belluno?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Certamente.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Teniamo conto però che le zone alla sinistra del fiume Piave avanzeranno una domanda globale di notevoli proporzioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma la regione Veneto cercherà anche di raccogliere capitali avvalendosi di questo provvedimento.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È quanto spero anch'io. Di fatto tuttavia coinvolgiamo una platea molto più ampia del previsto con le risorse dello stesso fondo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Chi ha diritto di ottenere lo stesso flusso di finanziamenti si può indebitare, non deve aspettare i finanziamenti dello Stato. Mi auguro che la regione Veneto abbia la capacità di chiedere interessi modesti alle banche che siano disponibili ad operazioni di prefinanziamento rispetto al flusso di capitale che verrà sottoscritto. Tra l'altro, il finanziamento potrebbe essere votato fin dall'inizio, mentre le quote potrebbero essere richiamate via via che gli stanziamenti sono disponibili.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per tre anni la provincia di Belluno entra nella platea dei possibili beneficiari di un fondo «tarato» su un territorio più limitato.

ZANELLA. Però si aumenterebbe la dotazione di dieci miliardi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo, a questo punto, che venga portato da 42 a 52 miliardi il contributo speciale per gli anni 1991-1997 alla regione Veneto. Così facendo, si lascerebbe integra la situazione dei primi tre anni sia per quanto riguarda i trasferimenti finalizzati agli scopi di cui all'articolo 6, sia per quanto riguarda i trasferimenti di cui alla legge finanziaria.

Non facendosi osservazioni, viene momentaneamente accantonata la votazione dell'articolo 6.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 2, accantonato nella seduta di ieri.

Ricordo che, nella stessa seduta di ieri, è stato accantonato, innanzitutto, il primo comma dell'emendamento 2.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Ne do lettura:

«Art. 2.

1. Per il finanziamento o la partecipazioine ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed in quello della regione Veneto compreso nelle province di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente alla società finanziaria».

Nella stessa seduta di ieri è stato, inoltre, accantonato l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Spetič e Sposetti, tendente ad inserire, al comma 1 dell'emendamento 2.1, il riferimento alla provincia di Belluno. Tale emendamento è stato così riformulato: dopo le parole: «del fiume Piave», inserire le altre: «nonchè alla provincia di Belluno».

Metto innanzitutto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Spetič e Sposetti, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 2.1, presentato dal Governo, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

1. Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla società stessa.

È approvato.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'emendamento 2.1 ed è stato accantonato il comma 9 dell'emendamento stesso.

Il testo del comma 9 dell'emendamento 2.1, integrato come da me proposto, è il seguente:

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 6, che, con le modifiche da me medesimo proposte ed accolte dallo stesso rappresentante del Governo, risulta così formulato:

Art. 6.

1. Allo scopo di garantire parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane di produzione, localizzate o che andranno a localizzarsi nelle zone montane della provincia di Belluno, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo per piccola e media impresa industriale si intende quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, e che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna, con proprio decreto, il limite del capitale investito, in base ai criteri fissati nella deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) in data 11 giugno 1979.

3. Per l'acquisto di macchinari, sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA, alle imprese fino a 100 dipendenti e del 20 per cento alle imprese aventi da 101 a 200 dipendenti. La misura massima del contributo concedibile a ciascuna impresa è di lire 450 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni previste da

leggi statali o regionali e non è concedibile per ordini di acquisto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il 30 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi è riservato alle attività artigianali di cui al comma 1.

4. Le domande di contributo, indirizzate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono presentate per l'esame istruttorio alla provincia di Belluno, che provvede al successivo inoltro, con le proprie motivate proposte, per le definitive determinazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la regione Veneto, determina, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di concessione, nonché i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la erogazione dei contributi.

6. Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, vorrei presentare una proposta di coordinamento. Mi riferisco, in particolare, al comma 8 dell'articolo 2, approvato nella seduta di ieri. Sarebbe, a mio avviso, opportuno prevedere la sede per le istituzioni relative al bilinguismo a Gorizia e spostare l'istituzione di cui al comma 8 nella città di Udine.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Devo avanzare anch'io una proposta di coordinamento. Infatti, l'indicazione della sede dovrebbe essere demandata ad una legge regionale. La norma, pertanto, dovrebbe essere così formulata: «La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia».

Metto ai voti l'emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato integrato con la proposta di coordinamento e le modifiche precedentemente apportatevi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Interventi per la montagna)

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato

alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale pari a lire 140 miliardi per il periodo 1988-1994, di cui lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive nelle aree montane.

2. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1995 per i comuni montani della regione Friuli Venezia-Giulia e della provincia di Belluno.

Di questo articolo il Governo ha proposto la sostituzione con l'emendamento 7.1:

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. A ciascuna delle Università degli studi di Trieste e di Udine è concesso il contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonché all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo dei corsi nelle stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo.

3. Le Università degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le Università dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

4. All'Università degli studi di Venezia è concesso il contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 2 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo per il 1991 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie. All'Università degli studi di Padova è concesso un contributo nella stessa misura e ripartizione annuale, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi e partecipare a ricerche in materie sanitarie, agroalimentari, ambientali ed economiche.

5. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è assegnato un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il periodo 1991-1994, di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dai paesi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali paesi, per l'adozione dei programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738. Il

Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1».

7.1

IL GOVERNO

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «linguistiche», aggiungere le parole: «agro-alimentari».

7.2

BEORCHIA, MICOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «sul plurilinguismo» aggiungere le parole: «con sede a Tolmezzo».

7.7

BEORCHIA

Al comma 2, dopo le parole: «centro internazionale» aggiungere le parole: «di studi».

7.3

SPETIČ, SPOSETTI

Al comma 2, aggiungere la parola: «e assegnato un finanziamento per spese di primo impianto di lire 3 miliardi nell'anno 1991».

7.4

SPETIČ, SPOSETTI

Aggiungere il seguente comma:

«6. Per il finanziamento del programma di valorizzazione del parco archeologiche di Aquileia è assegnato un contributo speciale di 2 miliardi annui per il periodo 1991-1993».

7.5

SPETIČ, SPOSETTI

Aggiungere il seguente comma:

Nei limiti delle disponibilità finanziarie della presente legge per il triennio 1991-1993, il contributo previsto dai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per il quotidiano di lingua slovena «Primorski dnevnik» di Trieste è aumentato del 50 per cento».

7.6

SPETIČ

BEORCHIA. Ritiro il mio emendamento inteso ad istituire a Tolmezzo una sede per il plurilinguismo.

SPOSETTI. L'emendamento 7.3 intende inserire, al comma 2, la specificazione che il centro internazionale svolge attività di studio.

SPETIČ. In precedenza il sottosegretario Castiglione ha svolto un ragionamento in base al quale ha proposto di eliminare la previsione di localizzare a Gorizia del centro servizi e documentazione, ipotizzando però che il centro sul plurilinguismo venga lì istituito.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo decide la regione.

SPETIČ. Non può decidere la regione se lo decide l'università di Udine.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è un coordinamento tra l'università e la regione; lasciamo la decisione all'autonomia regionale.

SPETIČ. L'emendamento 7.4 tende a prevedere, al comma 2, l'assegnazione di un finanziamento per spese di primo impianto di 3 miliardi per il 1991 a favore di questo centro internazionale di studio.

L'emendamento 7.6 prevede un contributo per il quotidiano di lingua slovena di Trieste, mentre il 7.5 intende assegnare un contributo speciale per il programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il contributo al quotidiano di lingua slovena «Primorski dnevnik» noi saremmo anche disponibili, ma con una formulazione completamente diversa del seguente tenore: «i contributi a favore di quotidiani in lingua slovena, di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 sono aumentati del 50 per cento nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa. Questo emendamento potrebbe essere collocato all'articolo 8.

SPETIČ. Non lo collocherei nell'articolo che riguarda le minoranze linguistiche perchè l'emendamento riguarda il ruolo dei servizi di informazione nella cooperazione internazionale e quindi lo collocherei o in questo articolo 7 o nell'articolo che si riferisce alla cultura. Tuttavia la collocazione non ha una particolare importanza.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda gli altri emendamenti il Governo si rimette alla Commissione: l'emendamento 7.2 propone di aggiungere un riferimento al comparto agroalimentare.

Circa gli emendamenti 7.4 e 7.5 ricordo al senatore Spetič che occorre trovare la copertura finanziaria.

SPETIČ. Possiamo discutere sulla cifra, ma una spesa di primo impianto dovrebbe comunque essere prevista.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su queste disponibilità abbiamo sentito l'opinione del Ministero dei beni culturali, che ha dimostrato favore nei confronti di questo progetto obiettivamente di

grande rilievo. Si tratta del recupero e della valorizzazione del parco archeologico. Potrei anche suggerire una formula che sarebbe adatta per questo articolo, in quanto si potrebbe prevedere l'iscrizione in appositi capitoli da destinare alla realizzazione di un programma per il parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa. Questa soluzione fa riferimento a formule già utilizzate e consente di concedere contributi agli enti territoriali.

Dal punto di vista del giudizio del Governo nei confronti di questa operazione, mi sono già espresso in senso favorevole. Credo che obiettivamente a questo punto una disponibilità di questo tipo non potrebbe essere prelevata dalle «bretelle», ma piuttosto sul fondo previsto per la società finanziaria. Pongo questo problema anche in rapporto alla pubblicizzazione internazionale effettuata relativamente alle «bretelle», che rischiano di essere sempre più corte.

BEORCHIA. I miliardi sono già diventati 97?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. No, sono già 95.

SPOSETTI. Si può diminuire ulteriormente la previsione di spesa.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi prego di avanzare una proposta precisa. Per le «bretelle» abbiamo già fatto vari annunci a livello internazionale e non è il caso di eliminare altri fondi.

SPOSETTI. Il fondo relativo è già stato approvato.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far notare che l'istituto per il plurilinguismo potrebbe essere finanziato avvalendosi dei fondi propri del Ministero. Invece credo sia più importante dare un segnale positivo ad Aquileia per dare il via a quella operazione. Del resto questa iniziativa lodevolissima non è ancora in via di fattibilità. Si fa riferimento al fondo per i giacimenti culturali del Ministero. Credo perciò sia già significativo assegnare un contributo per l'avvio delle prime operazioni progettuali.

AGNELLI Arduino. Dovendo dare un segnale, credo sia più importante rivolgersi ad Aquileia che non al centro di plurilinguismo, del quale si parla da molto tempo e che andrà sicuramente realizzato. Tuttavia ritengo sia prioritaria la questione di Aquileia.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo sia sufficiente un miliardo per l'avvio degli studi. Dal punto di vista tecnico l'emendamento è di facile formulazione, ma per quanto riguarda i fondi, date le disponibilità con cui tutti dobbiamo fare i conti, consiglio di accettare anche una somma limitata di avvio. D'altra parte mi si dice che ad Aquileia sono ancora allo stato di idea, per cui un miliardo può permettere l'avvio degli studi di fattibilità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole agli emendamenti 7.2 e 7.3 e contrario al 7.4.

SPOSETTI. Possiamo riformulare l'emendamento 7.4.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono contrario al riferimento ad un finanziamento *ad hoc* su questo provvedimento. Il parco archeologico è ancora a livello di studi e sarei favorevole alla soluzione proposta dal Governo. Credo che la somma di un miliardo, ricavato dal fondo per le bretelle, sia sufficiente. Sono favorevole all'emendamento 7.6 se collocato nell'articolo relativo alle minoranze. Non ho obiezioni nemmeno al testo proposto dal Governo sull'articolo 7.

SPOSETTI. Circa l'istituto del plurilinguismo, potremmo trovare una formula grazie alla quale per il finanziamento si potrebbe ricorrere ai capitoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questi capitoli vanno specificati.

SPOSETTI. Possiamo allora stabilire la cifra?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. No: se diamo all'esecutivo una indicazione è sufficiente. Potremmo scrivere: «a cui sarà assegnato un finanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica sul capitolo ...» (gli uffici troveranno il numero del capitolo apposito).

BEORCHIA. Chiedo ai colleghi comunisti di rinunciare all'emendamento 7.3, che credo limitativo e riduttivo.

SPOSETTI. È una richiesta che proviene dal mondo dell'università.

BEORCHIA. Ma questo centro va inquadrato anche in funzione del provvedimento che stiamo esaminando.

SPETIČ. Potremmo specificare che si tratta di un centro di promozione del plurilinguismo.

BEORCHIA. Mi sembra più saggio il testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Credo si voglia affermare che questo centro ha anche natura formativa e non è un centro di filologia. Lasciando l'iniziativa all'università, il centro di studio rischia invece di diventare un centro di filologia slava.

SPETIČ. Ritiriamo l'emendamento 7.3.

CORTESE. Fermo restando l'ammontare già fissato, vorrei prevedere al comma 4 quanto già consentito per il comma 1. Prevedere cioè la spesa non solo per le borse di studio, ma anche per l'acquisto di

attrezzature tecniche. Questo dovrebbe valere per le università di Venezia e di Padova, oltre che per quella di Trieste, in modo da garantire un adeguato parallelismo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei difendere il testo nella sua attuale formulazione. Lei sta parlando di due grandi università; ed allora istituire delle borse di studio significa aiutare concretamente un gruppo di alcune decine di studenti che svolgono attività in quel mondo universitario. Invece per le attrezzature c'è sempre molta attenzione da parte delle strutture universitarie; cosa che non avviene per gli studenti. Credo sia importante attivare un interscambio con l'estero.

Avendo esperienza del mondo universitario, mi permetto di suggerire questa soluzione. Diversamente, l'esigenza di attrezzature e centri linguistici prevarrebbe su tutto.

Non facendosi osservazioni, sarà posto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7, il cui testo, integrato dagli emendamenti 7.2, 7.4 e 7.5, risulta così formulato:

«1. A ciascuna delle università degli studi di Trieste e di Udine è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonchè all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo, a cui è assegnato un finanziamento, per le spese di primo impianto, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di lire 3 miliardi per l'anno 1991. I relativi oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le università degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le università dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

4. All'università degli studi di Venezia è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 2 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo per l'anno 1991 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie. All'università degli studi di Padova è concesso un contributo nella stessa misura e ripartizione annuale, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei paesi di cui all'articolo 1, comma

1, che intendano frequentare corsi e partecipare a ricerche in materie sanitarie, agroalimentari, ambientali ed economiche.

5. Al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico è assegnato un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dai paesi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali paesi, per l'adozione dei programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738. Il Collegio del Mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

6. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, da destinare alla realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa».

BEORCHIA. Nel dichiarare il mio voto favorevole, desidero far presente che se Aquileia costituisce un sito preminente nel sistema regionale, vi sono anche altri siti di rilevante importanza dal punto di vista archeologico, come Cividale del Friuli e Zuglio in Carnia, che necessitano di uno stanziamento di poche decine di milioni per l'acquisto del terreno su cui portare avanti la campagna di scavi. Mi auguro, inoltre, che siano finalmente esaminati quei disegni di legge di iniziativa parlamentare, presentati sia al Senato che alla Camera, che tendono a dare una soluzione istituzionale al problema poc'anzi sollevato, attraverso la costituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia.

AGNELLI Arduino. Mi associo alle considerazioni del senatore Beorchia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7, nel testo di cui è stata data dianzi lettura.

È approvato.

Non facendosi osservazioni, viene accantonato l'emendamento 7.6, in quanto concernente materia connessa all'articolo 11.

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

*(Cooperazione internazionale scientifica
e culturale)*

1. L'Università degli studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi biennale per il conferimento del titolo di *Master in Science and Technology Policy and Management*, gestito d'intesa con le

Nazioni Unite e riservato preferenzialmente a laureati di paesi in via di sviluppo.

2. Le Università degli studi di Trieste e di Udine sono autorizzate ad istituire, previa convenzioni con altre università estere, corsi di studio biennali per il reciproco conferimento e riconoscimento del titolo di *Master* nel settore delle discipline umanistiche, scientifiche e delle tecnologie avanzate, riservati a laureati di qualsiasi paese.

3. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo.

4. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 15 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per il finanziamento di progetti ed attività di cooperazione internazionale scientifica, culturale e di ricerca promossi da enti, istituti, centri e collegi scientifici, culturali, didattici, universitari e loro consorzi.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è del Governo (emendamento 8.1) ed è volto a sostituire l'intero articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Ai fini di un opportuno raccordo fra le finalità di cui all'articolo 1 e le forme di collaborazione avviate dallo Stato italiano nell'area danubiano-adriatica nel quadro della «Iniziativa Pentagonale» con Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia ed Ungheria, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1991, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento della Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della predetta «Iniziativa Pentagonale», per il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991, istituita per assolvere a tutti gli adempimenti connessi alla presidenza stessa, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208».

2. Alla Delegazione si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui alla suindicata legge 5 giugno 1984, n. 208.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La formulazione dell'emendamento 8.1 è stata concordata con il Ministero degli affari esteri. La limitata disponibilità finanziaria è legata per lo più ad esigenze correnti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Segue l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Spetič e Sposetti, tendente ad aggiungere, all'articolo 8, il seguente comma:

«3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato altresì alle spese necessarie per l'elaborazione di studi e progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro della «Iniziativa Pentagonale».

SPETIČ. Con l'emendamento dicimato che l'iniziativa dovrebbe essere volta anche alla elaborazione di progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro della iniziativa pentagonale, mentre l'emendamento del Governo prevede solo il finanziamento della delegazione e della Presidenza per cui potrebbe sembrare un semplice problema del Ministero degli esteri. Invece con il nostro emendamento giustifichiamo anche la presenza dell'articolo nella legge che stiamo discutendo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tuttavia con 3 miliardi non si realizza nessuno studio, tutt'al più si fa fronte alle spese correnti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Spetič e Sposetti.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 8.0.1. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - Per dare continuità e stabilità ai rapporti di collaborazione culturale e scientifica ai paesi dell'area danubiana-adriatica nel quadro dell'iniziativa pentagonale è istituita con sede a Udine l'«Agenzia ALPE-Adria». L'agenzia si avvale, per la realizzazione di specifici progetti di ricerca e per la formazione e l'aggiornamento culturale e scientifico di figure professionali necessarie all'attuazione della presente legge, della collaborazione delle università e dei centri di ricerca operanti nelle regioni interessate, nonché di contributi e di collaborazioni di soggetti istituzionali pubblici e privati dei paesi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

8.0.1

SPETIČ, SPOSETTI

Ho qualche difficoltà su questo emendamento, in quanto esiste una comunità di regioni e non vedo perchè si debba prevedere l'istituzione da parte di una legge dello Stato italiano di un centro ad Udine, visto che questa comunità può decidere di voler fare il suo centro ad esempio in Stiria. È giusto richiamare genericamente l'esistenza di tale iniziativa, ma questo è un problema che devono gestire i presidenti delle regioni interessate.

SPETIČ. Questo emendamento è un auspicio e comunque lo ritiro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 9.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 100 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 20 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993, per concorrere al finanziamento, anche attraverso società di gestione cui essa partecipa e comunque d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.

9.1

IL GOVERNO

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 100 miliardi per il periodo 1992-1995, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 13 miliardi per l'anno 1992 e lire 23 miliardi per l'anno 1993, per concorrere al finanziamento, anche attraverso società di gestione cui essa partecipa e comunque d'intesa con le competenti amministrazioni centrali dello Stato, delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.

9.2

SPETIČ, SPOSETTI

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'ANAS è autorizzata a concorrere fino alla cifra di 100 miliardi per il periodo 1991-95 al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.

9.3

SPETIČ, SPOSETTI

SPETIČ. L'emendamento 9.2 prevede un contributo speciale di 100 miliardi da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1992-1995, per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.

Con l'emendamento 9.3 si autorizza l'ANAS a concorrere, fino alla cifra di 100 miliardi, al finanziamento di tali opere autostradali.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. In seguito all'approvazione di precedenti emendamenti, l'emendamento 9.1 va rimodulato, visto che le sue risorse sono state parzialmente utilizzate. Propongo

pertanto che il contributo complessivo da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1991-1995 sia di 94 miliardi e che vengano assegnati 6 miliardi per il 1991, 18 miliardi per il 1992 e 25 miliardi per il 1993.

Inoltre mi dichiaro contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3 del Gruppo comunista.

SPOSETTI. Nonostante il parere contrario del rappresentante del Governo, insisto per la votazione dei nostri emendamenti.

BEORCHIA. Non capisco perchè debba essere previsto l'intervento dell'ANAS, visto che già la regione può partecipare attraverso società di gestione.

SPOSETTI. Con il mio emendamento propongo che i soldi vengano presi anche dalla legge finanziaria in discussione; faccio un riferimento preciso all'ANAS, perchè questi interventi deve realizzarli l'ANAS partecipando alle società.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Può darsi che nel programma finanziario della società ci sia un contributo finanziario dell'ANAS. Peraltro negli accordi che ci sono stati per questa autostrada si era presa una decisione a favore di un contributo della regione. Capisco che non sempre queste presenze regionali sono opportune, però temo si vada ad interferire in una situazione che non conosciamo e che il Governo ritiene rifletta lo stato delle intese fra le amministrazioni. Il problema generale potrebbe essere riconsiderato relativamente all'inopportunità che le amministrazioni locali intervengano nella costruzione di autostrade.

Tuttavia allo stato attuale del lavoro ho l'impressione che si potrebbe introdurre un elemento non sufficientemente meditato. Per questo motivo, pur comprendendo le ragioni dell'emendamento, il mio parere sarebbe contrario.

SPOSETTI. Insisto nel proporre il mio emendamento. Questo è il punto di partenza per arrivare a chiarire il modo in cui l'ANAS partecipa alla costruzione di autostrade. Consentire ancora che lo Stato dia il 60 per cento dei finanziamenti alle società attraverso l'ANAS credo sia ingiusto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono convinto di questa ingiustizia, ma non vedo come questa possa essere l'occasione per affrontare il problema. Le garantisco che la questione costituisce argomento su cui la Commissione chiederà al Servizio del bilancio di iniziare un'analisi, già a partire dalla legge finanziaria che ci apprestiamo ad approvare. In ogni caso dovrà essere avviata una indagine per arrivare ad un provvedimento legislativo *ad hoc*.

SPOSETTI. Chiedo che rimanga agli atti la registrazione di questa discussione e vorrei che comunque l'emendamento venisse posto in

votazione. Rimango convinto che le zone di confine, con l'approvazione della nostra proposta, avrebbero beneficiato di ulteriori miliardi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.2 dei senatori Spetič e Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3 dei senatori Spetič e Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1 nel testo riformulato dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10:

Art. 10.

(Interventi a favore della provincia di Belluno)

1. Per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive localizzate o che andranno a localizzarsi nella provincia di Belluno è stanziata una somma di lire 70 miliardi per il periodo 1988-1992, di cui lire 10 miliardi per il 1989 e lire 20 miliardi per il 1990.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa di investimento, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui sopra sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le domande di contributo indirizzate al medesimo Ministero sono presentate alla provincia di Belluno che provvede all'esame istruttorio e al successivo inoltro con le proprie proposte, per le definitive determinazioni ministeriali.

4. Alla provincia di Belluno sono estese le provvidenze e le agevolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo stesso. Ne do lettura:

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la

Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993, di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno».

10.1

IL GOVERNO

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11.

(Interventi nelle aree confinanti della regione Veneto)

1. Per la realizzazione di progetti speciali nell'ambito delle finalità degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 50 miliardi nel triennio 1989-1991, di cui 10 miliardi nel 1989 e 20 miliardi nel 1990, da destinare alle aree confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le provvidenze di cui all'articolo 7, comma 2, sono estese ai territori di cui al comma 1, limitatamente alle aree montane.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do lettura:

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

1. Allo scopo di sostenere le iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, nonché iniziative a favore degli enti culturali ed artistici che svolgono attività all'estero, sono stanziati 24 miliardi di cui 8 miliardi per il 1991, 8 miliardi per il 1992 ed 8 miliardi per il 1993, che verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione dei tali somme, che verranno attribuite al Ministero degli affari esteri per gli interventi a favore della minoranza italiana in Jugoslavia ed alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore della minoranza slovena in Italia, si provvederà con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Per lo svolgimento delle iniziative di cui sopra, a favore della minoranza slovena in Italia, la regione Friuli-Venezia Giulia consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena.

3. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 utilizzando l'accantonamento "Provvidenze per

la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia"».

11.2

ANDREATTA

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena.

2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun anno, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti».

11.1

IL GOVERNO

Ritiro il mio emendamento 11.2 interamente sostitutivo dell'articolo. Mi avete spiegato che, a causa dei tempi tecnici necessari, la formula proposta dal Governo è migliore.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.1, andrebbe inserito a questo punto, al terzo comma, l'emendamento 7.6 del senatore Spetič precedentemente discusso.

SPETIČ. Però con la riformulazione precedentemente proposta dal sottosegretario Sacconi, che faceva riferimento alla disponibilità della legge n. 250 del 1990. Esso risulta pertanto così riformulato:

«I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 11 e con le modifiche dianzi approvate.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12.

(Norme procedurali)

1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalla Regione, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali.

2. La legge regionale definisce, inoltre, i casi in cui l'erogazione dei contributi viene delegata ad altri enti e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Parlamento entro il 30 giugno 1992 una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.

Per quanto concerne le provvidenze che, ai sensi del presente provvedimento, sono concesse dalla regione, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite appunto con legge regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali. Al comma 2 si stabilisce che la legge regionale definisce i casi in cui l'erogazione dei contributi viene delegata ad altri enti e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi.

Infine, il comma 3 definisce l'intervento del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1992, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge. Credo non ci siano difficoltà a lasciare quest'ultima funzione al Ministro del bilancio.

SPOSETTI. Perché proprio lui?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Di solito lasciamo l'obbligo di presentare relazioni del genere al Ministro del bilancio. In questo modo anche il senatore Bollini ha la possibilità di lanciare i suoi attacchi quando queste relazioni non sono regolarmente presentate. Lasciamo spazio quindi alla vena polemica del collega Bollini!

Comunque a me sembra abbastanza inutile questo articolo, anche se alla Camera è stato approvato.

BEORCHIA. È un articolo pleonastico. Queste disposizioni già sono contenute nella legislazione regionale, oltre che in quella nazionale.

CORTESE. È una norma già prevista nello statuto della regione Veneto.

SPOSETTI. Però mancherebbe la relazione del Ministro.

PRESIDENTE, *relatore alla commissione*. Ci tenete?

SPOSETTI. Credo ci tenga il Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La relazione dovrebbe contenere uno studio condotto localmente. Di uno studio del Ministero del bilancio mi fido poco. Si potrebbe pensare ad una relazione dei Presidenti delle due regioni integrata dal Ministro del bilancio. Si tratta di una realtà locale e al massimo da Roma ci potrebbero dire quante pratiche sono state accolte. Cosa succede in quelle zone dovrebbero riferirlo le regioni stesse. Potremmo allora stabilire che ogni anno le regioni interessate predispongono una relazione.

Andrebbe allora eliminato il riferimento al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Rimarrebbe l'intervento del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, anche sulla base della documentazione fornitagli dalle regioni interessate, deve presentare al Parlamento una sua relazione entro il 30 giugno 1993.

SPOSETTI. Nel giugno 1993 saranno state messe a disposizione somme molto limitate per quanto riguarda questo provvedimento. Sarebbe meglio prevedere una relazione ogni anno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potremmo stabilire che la relazione viene presentata a partire dal giugno 1994.

BOLLINI. Sono dell'avviso che il comma 1 dell'articolo sia necessario. Si vorrebbe stabilire la obbligatorietà di sentire il parere degli enti locali e gli altri soggetti interessati. Anche il secondo comma, che disciplina le deleghe per l'erogazione dei contributi, mi sembra importante. In effetti la materia è già compresa nello statuto regionale, però bisogna sottolineare che le procedure attuative di questo provvedimento, che sarà legge statale, fanno esplicito riferimento all'emanazione di norme a carattere regionale. Non vorrei allora che, una volta approvata, la legge soffrisse di difficoltà di attuazione e si attendesse un'integrazione delle leggi nazionali per dare avvio alle procedure attuative.

Si tratta quindi di una delega liberatoria rispetto a tutte le procedure attuative della legge, perchè sostituite da leggi regionali. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 12.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Accolgo le indicazioni del senatore Bollini.

Il testo dell'articolo 12, che raccoglie le indicazioni del senatore Bollini e quelle da me medesimo espresse, risulta pertanto così formulato:

Art. 12.

1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle Regioni, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle Regioni interessate, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13:

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, ad eccezione di quanto espressamente previsto all'articolo 9, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato, da parte del Governo, l'emendamento 13.1, tendente a sostituire l'intero articolo 13 con il seguente:

«Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari a lire 112 miliardi annui, si provvede:

a) quanto a lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia";

b) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Propongo l'inserimento, nell'emendamento 13.1, di una norma che faccia rinvio alla legge finanziaria, Tabella F, per gli anni a decorrere dal 1994. Dopo il primo comma, dovrebbe essere inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accolgo la proposta del Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il testo dell'emendamento 13.1, interamente sostitutivo dell'articolo 13, risulta pertanto così formulato con le integrazioni da me medesimo proposte:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari a lire 112 miliardi annui, si provvede:

a) quanto a lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia»;

b) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale».

2. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritiene opportuno presentare una proposta di coordinamento riferita al secondo comma dell'articolo 4, poc'anzi approvato. Occorrerebbe rendere esplicito che la concessione di finanziamenti a medio termine ivi prevista ha una durata massima di dieci anni. Pertanto, il primo periodo del secondo comma dell'articolo 4 dovrebbe essere così riformulato: «La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della Regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti la proposta di coordinamento testè presentata dal Governo.

È approvato.

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei sapere se sia possibile conoscere l'orientamento della Camera dei deputati in ordine all'esame del provvedimento; sarebbe infatti opportuno che lo stesso venisse approvato entro la fine dell'anno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Da informazioni acquisite presso l'altro ramo del Parlamento risulta che la Camera dei deputati dovrebbe esaminare sollecitamente il provvedimento, in modo tale da permetterne l'entrata in vigore dal 1^o gennaio 1991.

BOLLINI. Sarebbe opportuno che anche il Governo si attivasse in tal senso.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Data la profonda diversità del testo che la Commissione si accinge a votare rispetto a quello originario, il Governo ritiene che il tempo non sia trascorso invano e si adopererà, pertanto, per la sua sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, anche in ragione degli impegni di carattere internazionale in esso contenuti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'esame degli articoli e degli emendamenti è così esaurito.

Devono ora essere svolti due ordini del giorno.

Il primo è dei senatori Spetič, Sposetti e Bollini ed è così formulato:

La 5^a Commissione permanente del Senato

all'atto di approvare la legge sulla cooperazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia e delle aree limitrofe del Veneto con i paesi dell'Europa centrale, orientale e danubiana;

ritenendo necessario un maggiore coordinamento nella gestione delle risorse fluviali e la difesa contro i pericoli di alluvioni;

cogliendo spunto da quanto già previsto negli accordi di Osimo in merito agli interventi sul fiume Isonzo nei territori della repubblica di Slovenia e del Friuli-Venezia Giulia;

apprezzando le iniziative che in merito si stanno sviluppando per una maggiore integrazione, specie nell'ambito culturale, scientifico, delle infrastrutture e dei servizi, ma anche nella gestione delle risorse comuni tra le città di Gorizia e di Nova Gorica;

impegna il Governo:

ad avviare gli opportuni contatti interstatali al fine di costituire una comune «autorità di bacino» per la gestione delle risorse fluviali dell'Isonzo (Soca).

0/1213/1/5

SPETIČ, SPOSETTI, BOLLINI

Il secondo ordine del giorno è dei senatori Spetič e Agnelli Arduino ed è così formulato:

La 5^a Commissione permanente del Senato

approvando la legge sulla cooperazione economica internazionale del Friuli-Venezia Giulia e delle provincie limitrofe del Veneto

impegna il Governo:

a promuovere quanto prima il riordino giuridico, gestionale e funzionale dell'Ente zona industriale di Trieste e dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica adeguandone le competenze in relazione a quanto disposto da questa legge ed ai fini del coordinamento con gli altri Enti di natura economica operanti nel territorio.

0/1213/2/5

SPETIČ, AGNELLI Arduino

Esprimo parere favorevole su tali ordini del giorno.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie i due ordini del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Domando ai proponenti se insistono per la votazione degli ordini del giorno.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Stavo guardando il regime giuridico dell'Università di Trieste e dell'Area di ricerca per dire che vi era disponibilità da parte del Governo a comprendere in questo provvedimento una normativa idonea. Tuttavia, data la sua complessità e l'obiettiva necessità di una delega e considerate le conseguenze sotto il profilo dell'*iter* del provvedimento, visto che ciò non è stato possibile, il Governo accetta questo ordine del giorno.

SPETIČ. Desidero spiegare brevemente il senso del primo ordine del giorno, che riguarda l'Isonzo. L'ordine del giorno è semplicemente un invito ai Ministeri competenti ad avviare i contatti internazionali affinché il problema della gestione dell'Isonzo venga affrontato organicamente con la costituzione di una «autorità di bacino».

In questi giorni ci sono stati alcuni pericoli di alluvione provocati dalla gestione delle acque in territorio jugoslavo, il che ha sollecitato noi tutti a prevedere una autorità di bacino congiunta; evidentemente nell'ambito dei trattati di Osimo c'è la possibilità di un accordo, come è stato già raggiunto per la questione antigrandine nel Collio per una comune gestione delle risorse fluviali.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, anche se manifesta alcune riserve sullo strumento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 48 resta assorbito.

Abbiamo così completato questo lavoro, che ha avuto una caratteristica di calibratura molto attenta perchè i mezzi a disposizione sono stati ridotti dalla legge finanziaria da 150 a 100 miliardi. Vorrei dire che c'è stata anche una certa esemplarità nelle tensioni su queste cifre relativamente modeste. Alcuni colleghi non hanno visto accolte le loro proposte, ma credo che possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto.

Tuttavia, proprio perchè abbiamo completato un lavoro che riguarda una zona del Nord Italia, credo che la Commissione debba dedicare la sua attenzione al provvedimento sulla Calabria, sul quale si ritiene di aver raggiunto l'accordo su un testo definitivo e complessivo.

«**Interventi per lo sviluppo della Calabria**» (1385), d'iniziativa dei deputati Tassone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

«**Interventi per lo sviluppo della regione Calabria**» (374), d'iniziativa dei senatori Murmura ed altri;

«**Interventi a favore della Calabria**» (553), d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri;

«**Interventi urgenti per la regione Calabria**» (704), d'iniziativa dei senatori Murmura ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, dell'articolo 19 del disegno di legge n. 1385; stralcio degli altri articoli)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Interventi per lo sviluppo della Calabria», d'iniziativa del deputato Tassone e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati; «Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria» d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori; «Interventi a favore della Calabria», d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori; «Interventi urgenti per la Regione Calabria», d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 20 novembre.

Invito il relatore a riferire alla Commissione sui punti principali del nuovo testo, concordato a seguito di alcuni contatti informali.

BONORA, *relatore alla Commissione*. Esiste un argomento pregiudiziale a tutta la questione relativa al disegno di legge sulla Calabria, che vorrei anticipare: si tratta del problema relativo al rimborso o contributo, come lo si voglia chiamare, che la Regione Calabria ci richiede per sopperire alle spese che ha sostenuto negli anni passati per gli emolumenti agli operai idraulico-forestali.

Come avete sentito anche nell'audizione di due giorni fa, la Regione ritiene di avere un diritto politico e morale a questo rimborso per una cifra di oltre 850 miliardi. Da parte del Governo c'è una certa riluttanza ad emanare un apposito decreto-legge per erogare questi soldi; d'altra parte vi è l'urgenza e la necessità di deliberare in merito a tale richiesta e non oltre il 31 dicembre. All'articolo 19 del disegno di legge viene proposto un contributo di 700 miliardi da parte del Governo per sopperire agli emolumenti che la regione Calabria ha erogato negli anni passati e specificamente negli anni 1989 e 1990.

Propongo alla Commissione di approvare l'articolo 19 e di stralciare la restante parte del disegno di legge, in modo che il Parlamento abbia la possibilità a sua volta di approvarlo definitivamente entro il 31 dicembre di quest'anno.

Per quanto riguarda il testo dirò rapidamente quanto segue. La prima parte del disegno di legge è stata sostanzialmente rivista alla luce della legge n. 183 del 1989.

La legge n. 183 del 1989 prevede la istituzione di bacini di rilievo nazionale, retti da una loro Autorità di bacino e dotati di una propria regolamentazione, nonché degli strumenti tecnici per la realizzazione delle opere relative. Anche con il consenso del Governo, anzi su suggerimento del Governo stesso, si è ritenuto di ricomprendere il bacino della Calabria tra i bacini di rilievo nazionale, così da riaffermare la dignità ed il valore di tutta la regione.

In tal modo la regione Calabria diventerebbe un bacino di rilievo nazionale rafforzato, nel senso che da una parte rientrerebbe nella dotazione finanziaria della legge n. 183, e dall'altra potrebbe avvalersi dello stanziamento che il disegno di legge per la Calabria aveva già previsto in materia.

In base ai calcoli un po' approssimativi che sono riuscito a fare anche grazie al supporto del Ministero per il Mezzogiorno, la regione Calabria, rispetto alla dotazione iniziale del disegno di legge discusso, avrebbe una partecipazione di ulteriori 400 miliardi.

Vorrei ora affrontare la famosa questione relativa agli operai idraulico-forestali. Come previsto dalla legge n. 442, si tratta di procedere alla graduale riduzione degli operai idraulico-forestali. I risparmi derivanti dal graduale esodo di tutto questo personale, sarebbero destinati a nuovi investimenti.

Per quanto riguarda la seconda parte del provvedimento, anche sulla base dei contatti avuti con il Governo regionale, si è convenuto di mantenere sostanzialmente, salvo alcune modifiche che saranno suggerite da qualche commissario e che potranno essere presentate nel giro di pochissimo tempo, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Naturalmente occorre considerare le rettifiche temporali che si rendono necessarie, vale a dire lo slittamento degli anni e le correzioni per le novità legislative nel frattempo intervenute.

Viene in ogni caso mantenuto l'equilibrio finanziario e quindi la dotazione, anche se vi potranno essere degli storni di cifre da una iniziativa all'altra, considerato che alcune di tali iniziative erano già state giudicate più interessanti di altre e quindi meritevoli di una maggiore incentivazione, rispetto ad altre.

Signor Presidente, mi fermerei a questo punto riservandomi di esprimere il mio parere personale nel corso della discussione degli articoli. Faccio rilevare che avrei preferito semplificare il testo, ritenendo molte norme superflue.

Mi rendo conto però che altri possono ritenerle importanti, dato il valore di messaggio che alcune di esse hanno.

PRESIDENTE. Credo che siamo di fronte ad un problema. Qui si vogliono utilizzare gli stanziamenti del 1990 a saldo delle spese sostenute dalla regione Calabria negli anni passati.

Solleciterei allora il relatore a presentare l'apposito disegno di legge.

BONORA, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento esiste già ed è costituito dall'articolo 19 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Lei quindi propone lo stralcio degli altri articoli e l'approvazione dell'articolo 19.

Propongo allora di esaminare questa mattina l'articolo 19 e di distribuire il testo rimanente ai commissari, affinché ne prendano visione e possano predisporre eventuali emendamenti. Do atto al relatore di aver esaurito il suo compito iniziale, che è quello di presentare un testo. Su questo bisognerà procedere ad una discussione ed alla presentazione degli emendamenti. Prima dell'inizio della sessione di bilancio possiamo seguire il suo suggerimento ed approvare l'articolo 19 come disegno di legge separato.

ZITO. Sono d'accordo sullo stralcio proposto dal relatore. Vorrei però pregarla, signor Presidente, di considerare la possibilità di approvare anche il testo rimanente prima dell'inizio della sessione di bilancio. Ho sempre insistito sulla necessità di apportare miglioramenti a questo disegno di legge e credo che il relatore Bonora abbia svolto un buon lavoro. Avendo peraltro scambiato delle opinioni con i colleghi, ritengo sia possibile introdurre qualche piccola modifica, che non stravolga il testo e non lo muti sostanzialmente, bensì lo arricchisca.

Per questa ragione mi sento di chiedere alla sua cortesia di verificare la fattibilità di quanto propongo e quindi di affrontare la questione nella seduta del pomeriggio o in altra seduta da convocare la prossima settimana.

PRESIDENTE. Già lunedì inizierà la sessione di bilancio.

ZITO. La vorrei comunque pregare di considerare la possibilità di lavorare anche in serata, in modo da chiudere una vicenda che si prolunga da molto tempo.

DONATO. Sono anch'io d'accordo sullo stralcio degli altri articoli e sull'immediata approvazione dell'articolo 19, riguardante il contributo speciale per le anticipazioni già effettuate dalla Regione. Così si crea un disegno di legge a parte con gli altri articoli. Mi associo però alla richiesta del collega Zito, che ritengo davvero opportuna. Sarebbe meglio esaminare il disegno di legge prima dell'apertura della sessione di bilancio lavorando anche oggi pomeriggio. Potremmo non trovare difficoltà sulla scorta delle opinioni fin qui sentite.

Non credo peraltro ci siano problemi nell'esaminare oggi stesso il nuovo testo che verrà distribuito. In fondo lo abbiamo letto più volte. Se non approviamo il disegno di legge prima della sessione di bilancio, non so quando ciò sarà possibile.

FRANCO. Signor Presidente, concordo con la proposta di stralcio e sull'approvazione dell'articolo 19. Vorrei però sapere dal relatore come

mai il contributo si limita a 700 miliardi. Durante l'audizione dei rappresentanti della regione Calabria dello scorso 14 novembre, si assumeva che la spesa anticipata dalla Regione stessa assommava ad 854 miliardi. Da dove dovrebbe ricavare gli altri 154 miliardi una Regione che ha il bilancio vincolato al 95 per cento? In ogni caso, se non dovesse essere prevista l'intera somma, esprimerò il mio voto di dissenso, ma comunque concordo affinché si approvi il disegno di legge ricavato dallo stralcio dell'articolo 19.

Nella precedente seduta il senatore Zito ha avanzato l'ipotesi di discutere il provvedimento, ove possibile, anche nel corso della sessione di bilancio. Sarebbe davvero poco lusinghiero, per i Gruppi, dover discutere affrettatamente un provvedimento di tale importanza; sarebbe invece opportuno che ognuno avesse il tempo di esaminarlo compiutamente nelle proprie sedi politiche. Per quanto ci riguarda, siamo comunque disponibili ad esaminare il disegno di legge anche oggi stesso, qualora l'onorevole Presidente decidesse in tal senso.

BOLLINI. Lo stralcio ha un significato ed un senso se si ha la garanzia che le norme stralciate vengano approvate. Diversamente, si farebbe un passo che giustificerebbe e legittimerebbe un decreto del Governo.

Tra l'altro, si è fatto riferimento ad uno stanziamento di 700 miliardi, mentre il provvedimento prevede uno stanziamento di 990 miliardi. Ciò significa forse che 290 miliardi andranno perduti?

BONORA, relatore alla Commissione. No, senatore Bollini.

BOLLINI. Se così non è, perchè non andranno perduti? La regione Calabria ha richiesto una certa cifra. Ora, ne viene prospettata una più bassa. Per quanto mi riguarda, ho il fondato timore che la somma differenziale vada in economia e non sia più destinata alla Calabria.

PRESIDENTE. Non è così, senatore Bollini. Infatti, la dimensione complessiva dell'intervento, distribuito in un diverso arco temporale, rimane invariata. I 700 miliardi cui lei ha fatto poc'anzi riferimento si aggiungono, in realtà, allo stanziamento complessivo. Difatti, le risorse del piano pluriennale restano quelle iniziali, per cui vi è un incremento di 700 miliardi. Quando fu approvata la legge finanziaria si riteneva invece che gli oltre 900 miliardi fossero parte del volume complessivo delle risorse disponibili.

BOLLINI. Gli stanziamenti di cui al disegno di legge finanziaria 1991 sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Vorrei rendermi conto del risultato finale dell'operazione.

In linea di principio, non ho obiezioni da fare sulla proposta di stralcio. Non so, però, se lo stralcio persegue un obiettivo effettivamente conseguibile. D'altro canto, non vorrei avallare la perdita di oltre 200 miliardi per la Calabria. Sarebbe preferibile avere il tempo di esaminare approfonditamente il problema.

PRESIDENTE. Dal punto di vista procedurale, la parte stralciata non viene discussa. Una volta approvato l'articolo 19 del disegno di

legge, la restante parte dello stesso dovrà essere riassegnata alla Commissione.

Ritengo che debba essere garantita alla Commissione la possibilità di riesaminare il testo ed eventualmente di apportarvi modifiche. Resta comunque valida, a mio avviso, la proposta del relatore di approvare subito la nuova formulazione dell'articolo 19 del disegno di legge n. 1385 e lo stralcio delle restanti parti dello stesso. Si potrà poi chiedere che la parte stralciata venga nuovamente assegnata alla Commissione in sede deliberante.

BONORA, *relatore alla Commissione*. Desidero far presente che l'equilibrio delle parti riformulate del provvedimento potrebbe consentire un *iter* abbastanza spedito della nuova normativa.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, sospendo momentaneamente l'esame dei disegni di legge nn. 1385, 374, 553 e 704.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,30; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 17,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

Abbiamo di fronte il problema di evitare di perdere stanziamenti, di non utilizzare tutti i fondi previsti: infatti, i finanziamenti relativi al 1989 possono essere erogati solo se il disegno di legge che li prevede viene approvato almeno da una Camera entro il 31 dicembre 1990.

La proposta del relatore è proprio nella logica di evitare di perdere stanziamenti: si giustifica per la necessità temporale di lasciare alla Camera il tempo di approvare le disposizioni contenute nell'articolo 19 del presente disegno di legge. Il Governo potrebbe certamente presentare un decreto-legge, anche se mi pare che l'attuale Presidente del Consiglio sia sensibile alla raccomandazione di non abusare di questo strumento legislativo; non è comunque matematicamente sicuro che possa essere emanato.

Sarebbe anche necessario che i restanti articoli del disegno di legge n. 1385 venissero approvati entro il 31 dicembre; in questo modo potremmo utilizzare interamente gli stanziamenti relativi al 1990. Di questo problema si è fatto interprete il Tesoro, che ha ridotto lo stanziamento per il 1991, nel presupposto che le Camere potessero utilizzare i restanti fondi per il 1989 e il 1990.

Naturalmente, il nuovo disegno di legge potrà prevedere risorse finanziarie integre per un certo numero di anni, considerando quindi la parte legata al finanziamento per il pagamento degli emolumenti dei lavoratori forestali come al di fuori del programma complessivo per la Calabria.

Vi sono quindi diversi motivi che militano a favore della proposta di stralcio del relatore e che giustificano la soluzione di approvare, se i colleghi saranno d'accordo, oggi stesso l'articolo 19 del disegno di legge n. 1385.

BOLLINI. Questa mattina la proposta di stralcio del relatore, che poco fa il Presidente ha precisato, ha già avuto il consenso dei rappresentanti della Democrazia cristiana e del Partito socialista.

Le questioni che per noi rimanevano da risolvere sono state, diciamo così, chiarite, nel senso che volevamo verificare se la somma prevista nel fondo globale per il 1989, ammontante a 330 miliardi, fosse stata utilizzata, posto che nell'articolo 19 si utilizzano solo 250 miliardi. Ci è stata data la risposta che gli 80 miliardi di differenza sono già stati utilizzati nel decreto-legge su Reggio Calabria.

La seconda questione riguarda lo stanziamento nel fondo globale relativo al 1990: nell'articolo 19 si prevede un finanziamento di 450 miliardi; quindi, vi è una differenza di 540 miliardi. Questa differenza è da attribuire alla restante parte del disegno di legge n. 1385?

BONORA, *relatore alla Commissione*. 540 miliardi sono previsti per finanziare il nuovo disegno di legge.

BOLLINI. Il presidente Andreatta ha ricordato che, affinché questa operazione possa andare a buon fine, è necessario che il Parlamento approvi l'articolo 19 entro il 31 dicembre 1990. Desidero aggiungere che se il disegno di legge in discussione non dovesse essere approvato entro tale data anche dalla Camera dei deputati, pare che si provvederà - vi è stata una dichiarazione ufficiale del Governo in tale senso nell'altro ramo del Parlamento - con un decreto-legge, allo scopo di non perdere questa somma.

Anche la restante parte del presente disegno di legge deve essere approvata entro il 31 dicembre 1990 almeno da un ramo del Parlamento, altrimenti si perderà la somma che è stata prevista. La mia parte politica è disposta a lavorare in tale direzione ed anche a contribuire affinché venga concessa una deroga durante la sessione di bilancio allo scopo di esaminare il nuovo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 19, con l'intesa che in conseguenza dello stralcio deliberato, gli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 formeranno un disegno di legge a sè stante, con il seguente titolo: «Interventi per lo sviluppo della Calabria» (1385-bis).

Con questa intesa metto ai voti l'emendamento del relatore Bonora, interamente sostitutivo dell'articolo 19, di cui do lettura:

1. Alla regione Calabria è concesso un contributo speciale di lire 700 miliardi per le spese sostenute negli anni 1989 e 1990 per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 700 miliardi nell'anno 1990, si provvede, quanto a lire 250 miliardi,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria», e, quanto a lire 450 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di uguale denominazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Il disegno di legge testè approvato assume il titolo: «Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria» (1385).

Metto ai voti la proposta di richiedere alla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari di autorizzare la Commissione a discutere, ovviamente una volta assegnato, il nuovo disegno di legge derivante dallo stralcio testè approvato anche durante la sessione di bilancio di imminente apertura.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.TESSA MARISA NUDDA